

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

548^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza *Pag.* 29652, 29663, 29674

CONGEDI 29651

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 29651

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 29651

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 29651

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giu-

ridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971) (*Nuovo titolo*: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza »):

PRESIDENTE *Pag.* 29667 e *passim*

BERGAMASCO 29670, 29687

BITOSSÌ 29670, 29690

* BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 29652 e *passim*

BRAMBILLA 29664

COPPO 29679, 29680

DI PRISCO 29668

FIGORE 29684, 29686

FRANZA 29687

GAVA 29670

| | |
|--|-------------------------------|
| LUSSU | Pag. 29672 |
| MORO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> | 29667 |
| NENCIONI | 29668, 29675 |
| PICARDO | 29679, 29680 |
| SALARI | 29679 |
| SALATI | 29667 |
| * SAMARITANI | 29665 |
| TERRACINI | 29671, 29672 29676 |
| TORELLI, <i>relatore</i> | 29667 e <i>passim</i> |
| VERONESI | 29679 |
| * VIGLIANESI | 29681 29682, 29683 |
| Votazioni per appello nominale | 29673, 29674; 29676, 29677 |

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Annunzio di interpellanze | Pag. 29691 |
| Annunzio di interrogazioni | 29692 |

MOZIONI

| | |
|------------------------------|-------|
| Annunzio di ritiro | 29697 |
|------------------------------|-------|

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CARELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berlingieri per giorni 2, Bussi per giorni 2, Conti per giorni 12, Januzzi per giorni 2, Lepore per giorni 2, Monni per giorni 2, Montini per giorni 2, Sibille per giorni 2 e Vallmarana per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

LO GIUDICE. — « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (2029).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomu-

nicazioni e marina mercantile) e 8ª (Agricoltura e foreste):

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (2015-Urgenza), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di ieri, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali » (1788).

Comunico inoltre che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

GENCO e ZANNIER. — « Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1415, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (2016);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Ammissione alla verifica metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri » (1834-B).

Votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo spoglio delle schede di votazione.

(Sono estratti i nomi dei senatori Angelilli, Farneti Ariella, Giorgetti, Baldini e Pesi).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne restano aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, numero 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto rivolgere un vivo e caloroso ringraziamento al Senato, ed in modo particolare alla Presidenza, alle Commissioni dell'interno e del lavoro, al relatore senatore Torelli e a tutti gli onorevoli oratori che sono intervenuti nella discussione.

Questo ringraziamento è motivato non soltanto dal contributo veramente rilevante che i parlamentari hanno dato alla risoluzione dell'importante questione cui si riferisce il decreto-legge in esame, ma anche dal sacrificio che l'urgenza dei termini ha richiesto agli uffici del Senato ed in modo particolare al relatore senatore Torelli, che ha dovuto impegnarsi a fondo anche nei giorni di vacanza per presentare prima in Commissione e poi in Aula una relazione completa, esauriente ed obiettiva che tutti hanno elogiato ed apprezzato.

Mi sia consentito di rivolgere al senatore Torelli un ringraziamento di carattere personale perchè ho rilevato, attraverso l'attenta lettura della sua relazione, il calore umano posto nella comprensione della difficile situazione in cui è venuto a trovarsi il Ministro del lavoro.

Anche con la sollecitudine impressa alla discussione del provvedimento in esame, il Senato ha dimostrato di condividere la valutazione politica fatta dal Governo sull'esistenza dei requisiti della necessità e della urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge. Infatti i parlamentari di quasi tutti i settori, sia in Commissione che in Aula, hanno riconosciuto l'esigenza di un provvedimento d'urgenza che si imponeva in relazione alla eccezionalità della situazione che si era determinata.

Onorevoli senatori, la chiave di volta — come l'ha definita l'onorevole senatore Torelli — su cui poggia la determinazione della Corte dei conti è l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Per contestarne la validità taluni colleghi, e in modo particolare i senatori Preziosi e Nencioni, sono partiti da molto lontano sostenendo addirittura l'in-

costituzionalità del decreto n. 722 nel suo insieme. Il senatore Preziosi ha sostenuto questa tesi sotto il profilo, o anche sotto il profilo, che il decreto del 1945 costituirebbe « un esempio tipico di atto legislativo illegittimo per mancato controllo da parte di altri organi costituzionali ». A convalida di questa sua opinione il senatore Preziosi ha ricordato che sul decreto legislativo n. 722 del 1945 — cito testualmente le sue parole — « non è mai stato emesso il parere della Consulta nazionale, che pure era previsto per l'emanazione degli atti normativi adottati secondo l'ordinamento provvisorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ».

Mi sia consentito di ricordare che, pur non avendo avuto l'onore di far parte della Consulta nazionale, tuttavia conosco abbastanza bene la materia per aver partecipato ai lavori delle commissioni di studiosi che prepararono lo schema della legge che fu poi approvata: di questo gruppo di studiosi faceva parte anche il compianto e illustre collega Ezio Vanoni. Ebbene, senatore Preziosi, debbo far osservare che la Consulta nazionale fu istituita con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 156, cioè in base a quella stessa fonte normativa da cui promana il contestato decreto n. 722. Pertanto, se in ipotesi fosse nullo il decreto n. 722, dovrebbe essere inefficace anche la legge istitutiva della Consulta nazionale.

I pareri della Consulta, che non avevano mai carattere vincolante, erano obbligatori soltanto in taluni casi tassativamente previsti dal decreto istitutivo, e precisamente: a) sui progetti di legge elettorale; b) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza; c) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi dello Stato. Negli altri casi il Governo era libero di chiedere o meno il parere della Consulta. Pertanto nella materia di cui tratta il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il parere della Consulta non era neppure obbligatorio e quindi il non averlo richiesto non inficia in alcun modo la validità del decreto n. 722.

Questo provvedimento — e con ciò rispondo anche al senatore Nencioni — al pa-

ri di tanti altri, fu emanato in forza dell'ordinamento provvisorio dello Stato stabilito con decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, il cui articolo 4 — lo ha già ricordato il relatore, senatore Torelli — stabiliva che, fino a quando non fosse entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sarebbero stati deliberati dal Consiglio dei ministri e sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno.

Tale norma era intesa a regolare la fonte di produzione giuridica nel tormentato periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento che sarebbe scaturito dalla liberazione nazionale. Pertanto la sua ratifica, che ovviamente comportava la convalida di tutti i provvedimenti emanati in forza del decreto del 25 giugno 1944, non poteva avere luogo che con una norma di carattere generale, quale quella che fu appunto adottata con la XV disposizione finale della Costituzione.

Prima dell'approvazione di questa norma, l'onorevole Ruini, quale presidente della Commissione dei Settantacinque, osservò che il decreto-legge del 1944 fu una prima Costituzione provvisoria dalla quale erano usciti i principali provvedimenti per l'instaurazione del nuovo ordinamento, quali il referendum istituzionale, la convocazione dei comizi elettorali e l'esistenza medesima dell'Assemblea costituente.

« Faremo opera di saggezza » così disse allora l'onorevole Ruini « decidendo fin da ora che quella che fu l'origine della nostra vita nuova, che poi diventò vita repubblicana, non resti ancora sospesa e rimessa, sia pure formalmente, al Parlamento futuro ». Di guisa che l'Assemblea costituente con la citata disposizione XV — e con ciò rispondo ancora al senatore Nencioni — attribui a sé e non al futuro Parlamento la competenza di convalidare a titolo definitivo ed irrevocabile la fonte di produzione di norme giuridiche sancita dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, convalidando con ciò tutti i decreti emanati in base a quella che l'onorevole Ruini definì felicemente « una piccola Costituzione provvisoria ».

Ho voluto soffermarmi su questo punto non tanto in relazione alla questione specifica della validità del decreto n. 722, quanto per fugare ogni dubbio sulla validità di tutti gli importanti e decisivi provvedimenti emanati in base al decreto del 1944, poichè una qualsiasi perplessità al riguardo potrebbe riflettersi sulle stesse istituzioni dello Stato repubblicano.

Il senatore Preziosi ha accennato anche ad un'altra tesi, quale quella della sopraggiunta incostituzionalità del decreto legislativo n. 722 per effetto dell'articolo 36 della Costituzione, il quale sancisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro.

Dal punto di vista giuridico, basterebbe osservare che il solo modo di cui il legislatore dispone per dichiarare l'incostituzionalità di una legge anteriore alla Costituzione è quello della modifica e dell'abrogazione della norma di cui si afferma l'incostituzionalità. Il decreto n. 722 del 1945, non solo non è stato finora abrogato, ma anzi è stato più volte richiamato in provvedimenti legislativi successivi alla Costituzione; il reiterato richiamo ha valore ricognitivo sia dal punto di vista giuridico che da quello politico. Ma anche per questa seconda obiezione oltre all'argomento giuridico, mi preme confutare la considerazione politica ad esso sottostante.

Quando infatti si afferma che il decreto del 1945 viola taluni principi fondamentali in materia di retribuzione del lavoro, si afferma in sostanza che gli atti legislativi del 1945 erano o potevano essere ispirati a principi reazionari o, se volete, illiberali, mentre in realtà essi schiudevano le porte ai nuovi ordinamenti democratici della Repubblica. Sono sicuro che l'onorevole Preziosi, di cui conosco i sentimenti democratici, abbia inteso riferirsi alla incompatibilità non tanto con l'articolo 36 della Costituzione ma quanto con gli altri atti legislativi che successivamente hanno regolato l'ordinamento della pubblica amministrazione. Non desidero qui fare l'apologia di nessuno, ma si ricordi che quel decreto porta la fir-

ma di personalità eminenti della vita democratica del nostro Paese.

Ritengo pertanto di concludere questa parte preliminare del mio discorso affermando che tutti i Gruppi parlamentari hanno condiviso le valutazioni del Governo sull'esigenza di regolare la materia con un provvedimento di urgenza. Anche il senatore Nencioni, che con maggior forza oratoria ha sostenuto l'inammissibilità del decreto-legge, ha finito con l'accettarne la necessità proponendo non già il suo rigetto ma la modifica di talune sue norme, con il che, naturalmente, ha accettato la sostanza del decreto e la valutazione della necessità della emanazione di questo provvedimento.

Onorevoli senatori, dopo di aver risposto — credo esaurientemente — alle eccezioni preliminari, apertamente o copertamente formulate sul decreto-legge in esame, mi resta ancora da chiarire che il Governo non ritiene fondate neppure le osservazioni di quegli onorevoli senatori, ed in modo particolare del senatore Gianquinto, che, sempre allo scopo di abbattere il pilastro su cui si basa la determinazione della Corte dei conti, cioè l'articolo 14 del decreto legislativo 722, hanno sostenuto che la predetta norma non ha un valore permanente, ma una validità contingente relativa alla situazione ed al rapporto all'epoca esistente tra impiegati statali e parastatali.

Vorrei osservare in proposito che la sopraggiunta Costituzione repubblicana attribuisce un più accentuato carattere pubblicistico alle funzioni degli istituti previdenziali, dichiarando, all'articolo 38, che ai compiti di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, « provvedono » cito testualmente « organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

Pertanto le finalità previdenziali si identificano con i fini generali dello Stato, come è stato rilevato dal Consiglio di Stato, sia in un recente parere sulla situazione dei medici mutualisti sia in altro parere del 1955 con il quale il Supremo consesso amministrativo rispondeva specificamente al quesito formulato dal Ministero del tesoro

sul valore permanente o temporaneo dell'articolo 14 del decreto n. 722.

A questo riguardo mi sia consentito di dare lettura di una parte del parere del Consiglio di Stato emanato a questo riguardo. Cioè, in altri termini, il Ministero del lavoro e il Ministero del tesoro posero al Consiglio di Stato il quesito specifico, che qui largamente si è dibattuto, se l'articolo 14 contenesse una disposizione contingente e quindi destinata a svolgere la sua funzione in un limitato arco di tempo, ovvero se avesse una validità di principio permanente, se cioè fosse valido anche dopo le situazioni contingenti del 1945.

G I A N Q U I N T O . Qual è la data di questo parere?

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È del 1955.

G I A N Q U I N T O . Però l'articolo 14...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ascolti prima questo che le dirò, e che forse le dispiace di sentire. Questo è il parere del 12 maggio 1955: « Va rilevato », dice il Consiglio di Stato. « che il limite del 20 per cento di maggiorazione » — e verrò anche a quanto lei osserva, senatore Gianquinto, non trascurerò nessuno dei suoi argomenti — « rispetto al trattamento economico degli statali fu bensì posto in occasione degli aumenti concessi con il decreto del 1945, ma nè la lettera nè lo spirito della legge autorizzano a ritenere che il limite medesimo sia stato stabilito *una tantum*, con criterio, cioè, che sarebbe stato evidentemente irrazionale e privo di causa, e non già per dar vita ad una norma di carattere permanente, mentre il legislatore si ispirò alla esigenza, che non è certo di carattere contingente, di perequare le retribuzioni dei dipendenti degli enti di diritto pubblico a quelle dei dipendenti dello Stato. Pertanto la disposizione del quarto comma del citato articolo 14 è destinata ad operare fino a quando una successiva norma di legge non autorizzi a derogarvi. Nè è esatto che il principio affermato nel ripetuto articolo non

sia stato richiamato dalla legislazione successiva, mentre esso ha trovato chiara conferma, tanto è vero che le leggi posteriori... », e qui si cita il lungo elenco delle leggi che è stato completato dalla relazione del senatore Torelli.

Di fronte al concordante responso del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di atti legislativi anche recenti, ritengo che non sia neppure il caso di soffermarsi sulla tesi della invalidità originaria o attuale dell'articolo 14 il quale, come si esprime il parere del Consiglio di Stato, non si può disattendere sino a quando resta in vigore.

Del resto, senatore Gianquinto, il migliore argomento della validità dell'articolo 14 lo danno lei stesso e la parte alla quale lei appartiene con l'emendamento che abbiamo sott'occhio, perchè nell'emendamento si dice che « in deroga all'articolo 14 della legge n. 722 »... (*Interruzione del senatore Bitossi*). Ma siccome il senatore Gianquinto ha sostenuto, sia nel discorso che nella sua interruzione, che l'articolo 14 non è più vigente, io ho il dovere di soffermarmi su questo punto per dimostrare che anche il vostro emendamento, dicendo « in deroga all'articolo 14 », non fa altro che partire dal presupposto che esso è valido, perchè altrimenti non vi sarebbe bisogno di derogarvi.

B I T O S S I . Evidentemente, in questa sede non possiamo chiedere, non possiamo sostenere una invalidità dell'articolo 14: lei lo sa meglio di me.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il vostro emendamento dice: « in deroga all'articolo 14 »; quindi ne accetta la validità.

B I T O S S I . La sua è una tesi bizzarra.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È l'unica tesi logica. Quando si chiede la deroga ad una legge è ovvio che se ne ammette la validità.

In base a tali considerazioni, il Governo non può che dissentire da tutte le opinioni che hanno criticato la determinazione del

15 novembre 1966 della Corte dei conti per essersi il supremo organo di controllo richiamato all'articolo 14 del decreto n. 722.

Il potere esecutivo non può che portare ossequio alle determinazioni del Parlamento, dell'autorità giudiziaria o degli organi di controllo. E poichè varie critiche sono state rivolte alla recente determinazione della Corte dei conti, sia per il contenuto che per la tardività con cui sarebbe stata adottata, mi sia consentito di richiamare dinanzi al Paese non soltanto le alte funzioni di controllo che la Corte dei conti assolve in base all'articolo 100 della Costituzione, ma anche il rilevante prestigio che la Corte stessa ha acquistato nella storia delle istituzioni del nostro Paese in oltre un secolo di attività.

L'universale elogio ad essa tributato nel 1962, cioè nel centenario della sua istituzione, trova certamente ancora oggi, come negli anni avvenire, l'unanime consenso del Senato.

Nè è tollerabile che si insinui in alcun modo il dubbio che, con la determinazione del novembre scorso, la Corte abbia reso chissà quale servizio al Governo poichè, come ha rilevato il relatore senatore Torelli, il Governo ha dovuto affrontare e superare difficoltà di grande rilievo che certamente non avrebbe avuto alcun interesse a suscitare.

Desidero altresì dissipare anche il più lontano dubbio che si sia tratta occasione dalla determinazione della Corte dei conti per assestare un colpo alla benemerita categoria dei previdenziali, con proiezioni che si rifletterebero addirittura sul trattamento economico di tutti gli enti pubblici.

Ricordo a questo proposito che l'articolo 14, tante volte citato, del decreto legislativo luogotenenziale del 1945, non si riferisce a quelle categorie che sono governate dai contratti collettivi di lavoro, e quindi non ha riguardo se non a determinate categorie di determinati enti pubblici il cui rapporto di impiego non è regolato dai contratti collettivi di lavoro.

A questo riguardo desidero ricordare non soltanto gli elogi che ho più volte tributato, in questo come nell'altro ramo del Parla-

mento, ai funzionari previdenziali nel loro complesso, affermando proprio ciò che allora gli oppositori negavano, che cioè i previdenziali assolvono con intelligenza, operosità e dedizione al dovere le importanti funzioni sociali che lo Stato ad essi affida.

La dimostrazione più palese e più concreta di questo apprezzamento è data innanzitutto dalla sollecitudine con la quale il Governo si preoccupò di rimuovere, nell'unico modo in suo potere, l'ostacolo che era venuto a frapporsi alla corresponsione di una parte del trattamento retributivo del personale previdenziale a seguito della determinazione della Corte dei conti.

A quelle parti politiche, che nel trasparente proposito di aprire un solco fra il Governo e il predetto personale, insinuano che si è approfittato della determinazione della Corte per colpire la categoria, ho già risposto in Commissione, e lo dimostrerò fra poco, che il provvedimento di urgenza fu richiesto esplicitamente dai presidenti degli enti, dai loro consigli di amministrazione, nonchè dalle organizzazioni sindacali.

Nel merito aggiungo che il Governo si è talmente preoccupato di salvaguardare la situazione dei previdenziali che nel decreto-legge — lo noti il Senato — ha dichiarato legittime anche talune deliberazioni dei Consigli di amministrazione che erano ancora in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti (e che quindi non facevano ancora parte di quei regolamenti con i quali si disciplina il rapporto d'impiego con gli istituti) e che non erano ancora entrate in vigore in quanto gli aumenti in esse previsti decorrevano dal 1° gennaio 1967. Mi riferisco all'indennità di scala mobile che favorisce le categorie più modeste dei dipendenti previdenziali.

Un'ulteriore prova della considerazione in cui è stata tenuta la situazione del predetto personale è data dalla norma del decreto-legge con cui si affida il compito di accertare e di deliberare il previsto adeguamento economico ai Consigli di amministrazione degli enti secondo le abituali procedure deliberative che prevedono l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Con tale norma, che ribadisce l'autonomia degli enti, si è escluso implicitamente il valore cogente — come bene ha detto il relatore — della tabella di raffronto allegata alla determinazione della Corte dei conti.

Si è, infatti, partiti dalla considerazione che la Corte dei conti sia nella relazione al Parlamento del maggio 1966, sia nelle determinazioni specifiche alla materia del 15 febbraio 1963 e del 15 novembre 1966, ha ritenuta certa l'esistenza di una differenza fra statali e previdenziali eccedente il limite del 20 per cento, ma non altrettanto precisa la misura, in quanto le tabelle di raffronto allegate alle risoluzioni della Corte dei conti non coincidono esattamente tra di loro.

Da ciò l'esigenza di un preventivo accertamento e quindi l'esigenza di un termine per deliberare che la Commissione, con l'assenso del Governo, ha portato al 30 giugno 1967.

Uguale consenso il Governo ha dato all'emendamento approvato in Commissione sulla soppressione delle parole « giuridico e di quiescenza », nelle quali si volle inesattamente vedere il proposito del Governo di una revisione del vigente trattamento giuridico e di quiescenza, al di fuori del quadro dell'adeguamento del trattamento economico previsto nella determinazione della Corte dei conti.

È da tener presente a riguardo che questa determinazione tiene conto, per quanto concerne il trattamento dei previdenziali, del diverso sistema di calcolo degli scatti biennali di stipendio previsti per tale categoria. È noto, infatti, che, mentre per gli statali gli aumenti periodici di stipendio vengono computati esclusivamente sulla base dell'anzianità di qualifica — e quindi ad ogni promozione il trattamento economico è per tutti rappresentato dalla posizione retributiva iniziale nella nuova qualifica — per i previdenziali gli aumenti predetti vengono conteggiati sulla base dell'anzianità di servizio prestato, fino tuttavia ad un massimo di 36 anni, e con altri correttivi rappresentati da determinate detrazioni alla cennata anzianità di servizio (detrazioni che variano

da 12 a 3 anni a seconda delle qualifiche considerate).

Il parametro predisposto dalla Corte dei conti ha considerato — per ciò che attiene agli scatti di stipendio dei previdenziali — l'importo per aumenti biennali derivante dall'anzianità minima richiesta dai vari ordinamenti per l'accesso alle singole qualifiche.

Pertanto, la precisazione relativa al mantenimento del trattamento giuridico, economico e di quiescenza è stata introdotta nel decreto-legge allo scopo di favorire, e non già di danneggiare, il personale previdenziale, in quanto per le future deliberazioni dei Consigli di amministrazione, ai fini dell'adeguamento del trattamento all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722, era ed è pacifico che queste deliberazioni non possono riguardare altra materia se non quella e solo quella dell'adeguamento secondo i principi contenuti nella menzionata disposizione di legge.

Comunque, essendosi data a quella indicazione del decreto-legge una interpretazione diversa da quella reale, il Governo non ha avuto alcuna difficoltà ad aderire all'emendamento proposto da più parti in Commissione.

Altra preoccupazione del Governo è stata quella di salvaguardare, sia pure mantenendole a titolo personale, le eventuali eccedenze rispetto al limite del 20 per cento da applicare in sede di adeguamento.

Con tale norma si è inteso appunto venire incontro a quelle esigenze di non alterare il tenore di vita delle famiglie a cui si sono riferiti in modo particolare i senatori Coppo, Viglianesi e Deriu.

Nel corso della discussione è stato chiesto, altresì, se l'assegno personale debba considerarsi pensionabile o meno. A parere del Governo, in caso di cessazione, la pensionabilità è da riconoscersi qualora la cessazione del servizio — non dovuta a cause di volontaria risoluzione del rapporto — si verifichi in un momento in cui il dipendente usufruisca ancora dell'assegno personale.

Il concetto del riassorbimento dell'assegno personale appartiene alla natura stessa dell'istituto, come si evince dall'articolo 202 del testo unico dello statuto degli impiegati del-

lo Stato del 10 gennaio 1957, che pone un principio di carattere generale in materia di pubblico impiego.

Il Consiglio di Stato, in varie decisioni riguardanti il citato articolo 202, si è pronunciato nel senso del riassorbimento dell'assegno personale per effetto di successivi incrementi del trattamento economico a qualsiasi causa dovuti, e cioè sia nel caso che questi conseguano al normale sviluppo di carriera, sia che derivino da miglioramenti di carattere generale.

Dopo questi chiarimenti, io mi auguro che possano venir ritirati gli emendamenti che tendono a limitare il riassorbimento al solo caso di aumenti generali di stipendio, emendamenti che il Governo non può assolutamente accettare. E ciò per un triplice ordine di motivi:

1) perchè si verrebbe a snaturare l'istituto del riassorbimento dell'assegno a titolo personale;

2) perchè una legge in materia di trattamento economico di pubblici dipendenti non può e non deve mai formulare previsioni di carattere generico su futuri aumenti retributivi non derivanti dal normale svolgimento della carriera;

3) poichè la disposizione proposta travolgerebbe totalmente la determinazione della Corte dei conti, sia perchè verrebbe a negare praticamente qualsiasi nesso fra il trattamento degli statali e quello dei previdenziali, sia perchè verrebbe praticamente a lasciare inalterata l'attuale situazione con il semplice mutamento della denominazione del titolo di pagamento.

Questa tesi della intangibilità del trattamento fu del resto adombrata da una sola delle confederazioni sindacali nell'incontro al Ministero del lavoro del 5 dicembre 1966. Ma fin da allora dichiarai fermamente che il Governo non poteva in alcun modo prestare la sua acquiescenza ad una qualsiasi soluzione che praticamente annullasse il contenuto della determinazione della Corte dei conti. Sarebbe esiziale alla vita democratica di uno Stato di diritto travolgere le decisioni o le determinazioni degli organi giurisdizionali o di controllo.

A questa dichiarazione del Governo non si opposero obiezioni fino alla emanazione del decreto-legge che, come più volte ho detto in Commissione ed in Aula, fu richiesto dai sindacati, dai presidenti e dai consigli di amministrazione degli enti.

Su questo punto io debbo soffermarmi in modo particolare, poichè mentre alcuni senatori che appartengono alle organizzazioni sindacali hanno esplicitamente riconosciuto che il decreto-legge fu richiesto al Governo anche dai sindacati e dai consigli di amministrazione degli istituti, altri lo hanno negato.

La determinazione della Corte dei conti reca la data del 15 novembre 1966, ma fu recapitata al Parlamento, ai Ministeri e agli enti ai primi di dicembre. All'indomani di tale determinazione, io ebbi la richiesta, sia dai presidenti degli enti, sia da alcune confederazioni sindacali, di un incontro per l'esame della difficile situazione determinatasi. All'indomani di tale incontro fu emesso un comunicato stampa, che io concordai parola per parola con tutti i presenti: « Preso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Bosco, si è svolta questa sera una riunione con la partecipazione degli esponenti delle confederazioni dei lavoratori e dei presidenti degli enti previdenziali per esaminare la situazione derivante dalla determinazione n. 661 della Corte dei conti. Nel corso della discussione, premessa da parte del Ministro l'esigenza del rispetto della determinazione suddetta, le organizzazioni sindacali e i presidenti degli enti hanno raccomandato al Ministro di ricercare una soluzione anche di urgenza a carattere legislativo che, senza pregiudicare i legittimi interessi dei dipendenti degli enti, con particolare riguardo ai trattamenti retributivi in corso, valga a superare le difficoltà del momento. Il ministro Bosco ha assicurato, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e nella doverosa valutazione di tutti gli aspetti del problema (rispetto che presuppone anche sostanzialmente ossequio alla determinazione della Corte dei conti) ogni possibile azione, eccetera ».

B I T O S S I . Il decreto lede gli interessi dei dipendenti degli enti.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Non lede niente.

B I T O S S I . Questo lo dice lei; lasci parlare i previdenziali!

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* All'indomani di questo comunicato e di questo appello rivolto al Governo, si riunirono i consigli di amministrazione dei principali istituti. In particolare il presidente dell'INAIL mi ha inviato in forma ufficiale l'estratto del processo verbale della riunione del 7 dicembre dell'anno scorso del consiglio di amministrazione di quell'istituto. Vi risulta che il presidente comunica la determinazione della Corte dei conti, eccetera. Interviene nella discussione anche il compianto senatore Pasquato, alla cui memoria rivolgo un deferente saluto, il quale, parlando per primo, esprime l'augurio che tutto sia sistemato nel rispetto dei rilievi della Corte dei conti e nella piena soddisfazione degli interessi del personale; ma ritiene che occorra un provvedimento straordinario adottato dal Governo. Parla poi il dottor Villa, presidente del Collegio sindacale, affermando che la Corte ha agito secondo le norme vigenti, eccetera. Prendono la parola tutti gli altri e alla fine il presidente Sansone pone al presidente del Collegio sindacale, dottor Villa, che, come è noto, è un magistrato della Corte dei conti, il seguente quesito: « Chiedo se, dopo la dichiarazione della Corte dei conti, si può ancora procedere all'erogazione degli stipendi e degli altri assegni ». Il dottor Villa afferma che, ove si proseguisse con atti illegittimi, la procura generale della Corte potrebbe iniziare procedimento di responsabilità. Dichiara inoltre che, se egli si trovasse di fronte ad atti illegittimi, potrebbe rinviare gli atti stessi alla Procura della Repubblica, eccetera.

Tutti i consiglieri presero in quell'occasione la parola e quindi anche i rappresentanti delle confederazioni legalmente rappresentate nel Consiglio di amministrazione. Tutti

riconobbero l'esigenza del decreto-legge, finchè alla fine fu approvato all'unanimità la seguente risoluzione: « Il Consiglio di amministrazione, udite le dichiarazioni del Presidente circa il provvedimento della Corte dei conti e preso atto, eccetera, ritiene essere opportuna ed urgente l'emanazione di provvedimenti idonei a dare all'Amministrazione la possibilità di operare nella certezza del diritto ».

Non c'è quindi dubbio che il decreto-legge è stato richiesto dai sindacati, dai presidenti dei consigli di amministrazione. Ma non per questo il Governo non se ne assume, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, la piena responsabilità dinanzi al Parlamento.

Da quanto ho detto risulta che, a parere del Governo, è impossibile accettare la tesi eversiva del travolgimento della determinazione della Corte dei conti mediante un atto legislativo tendente, come propongono gli emendamenti dei gruppi del Partito comunista e del Movimento sociale, unicamente a convalidare *sine die* il trattamento attualmente vigente. Ho pure già detto che non si possono accettare gli altri emendamenti che tendono ugualmente a porre nel nulla la determinazione della Corte dei conti.

A sostegno di questa tesi si è invocato il principio *pacta sunt servanda* con riferimento agli accordi sindacali convalidati dai Ministeri vigilanti. Devo precisare al riguardo, nel respingere fermamente i pesanti giudizi che sono stati espressi in quest'Aula da taluni senatori circa il fatto che il Governo non manterrebbe le promesse, che le deliberazioni sul trattamento economico dei previdenziali adottate dai Consigli d'amministrazione nel 1962 non incontrarono l'approvazione del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro — e prego il senatore Gianquinto, che si è soffermato in modo particolare su questo argomento, di ascoltarmi con attenzione — è da tener presente che, dopo la prima determinazione del 15 febbraio 1963, con la quale la Corte dei conti considerava non conformi a legge le menzionate deliberazioni del 1962, si svolsero vari colloqui che sfociarono nel comunicato stampa del luglio 1963, di cui vi darò lettura per precisare

l'esatta posizione del Ministero del lavoro anche nei riguardi degli istituti sottoposti alla sua vigilanza.

G I A N Q U I N T O . Bisognerebbe che lei leggesse anche le lettere che il suo Ministero ha inviato alla Corte dei conti nel 1963 in tema di interpretazione del decreto n. 722, che sono molto successive al parere...

B O C C A S S I . Le legga!

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io leggo quello che ritengo opportuno leggere nell'interesse della discussione e della verità, non leggo quello che dice lei. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Comunque potrò leggere anche quei documenti, ma intanto desidero dimostrare che non è esatto che si sia raggiunta un'intesa definitiva dinanzi al Ministero del lavoro per il riconoscimento dei trattamenti previdenziali del 1962. Vi prego di ascoltare la lettura di questo documento che è firmato dal rappresentante della CISL, onorevole Armani, dal rappresentante della UIL, dottor Benvenuto, dal rappresentante della CISNAL, dottor Salvati, dal rappresentante della CGIL, dottor Guidi, e dal rappresentante della CIDA, dottor Parenti: « Il Ministro del lavoro onorevole professor Umberto Delle Fave ha avuto nei giorni scorsi diversi incontri, eccetera. Al riguardo si rammenta che alcune delibere cosiddette di allineamento adottate dai tre istituti sono state inficiate di illegittimità e conseguentemente i Ministri vigilanti avevano ritenuto di sospendere l'approvazione di norme di attuazione o la estensione del trattamento uniformato al personale degli altri istituti. Nella particolare situazione sopra ricordata, le intese determinatesi a seguito dell'incontro predetto riguardano i seguenti punti: 1) il Ministero del lavoro, a nome del Governo e tenendo conto delle eccezioni avanzate dalla Corte dei conti, restituirà le delibere di allineamento adottate dai tre istituti alle presidenze degli istituti stessi, affinché i rispettivi consigli d'amministrazione provvedano a riesaminare la materia inquadrando il con-

tenuto delle delibere nell'ambito della legislazione vigente, richiamata dall'organo di controllo e nel quadro delle prospettive di conglobamento già in corso » — quindi a quella operazione di conglobamento si riferiva l'accordo sindacale di cui sto dando lettura — « anche per il personale dello Stato, eccetera. Il Ministro del lavoro ha assicurato... che per il punto 1) darà immediata attuazione. Per il punto 2) » — che riguardava altri problemi — « la riserva sarà sciolta nel mese di settembre del 1963 ».

Il senatore Gianquinto domanda — come vede, ero preparato anche a questa richiesta — che cosa ha scritto precedentemente il Ministero del lavoro.

G I A N Q U I N T O . No, in quella stessa occasione...

B O C C A S S I . Nel novembre del 1963...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Soddisferò pienamente anche la sua legittima curiosità, senatore Boccassi. È chiaro, comunque, che le mie risposte sono rivolte a tutta l'Assemblea.

Innanzitutto precisiamo che le deliberazioni del 1962 — l'ho già detto — non ebbero l'approvazione del Ministero del tesoro; ormai è pacifico. Ebbero l'approvazione del Ministero del lavoro, però in una forma condizionata che è opportuno ricordare, in quanto il Ministro del tesoro, nello scrivere all'Istituto nazionale della previdenza sociale e agli altri enti, ebbe a dire: « Ciò premesso, lo scrivente, esaminata attentamente la questione, in considerazione della preminente necessità di evitare azioni sindacali del personale interessato, eccetera, approva in via del tutto eccezionale i provvedimenti consiliari in argomento, a condizione però: a) che il trattamento ivi previsto venga attribuito in linea meramente provvisoria; con riserva pertanto di ratifica legislativa da parte del Parlamento; b) che si proceda al recupero mediante opportuna rateizzazione degli acconti corrisposti, eccetera » (pone altre condizioni). Quindi scolpisce, come ha

detto il senatore Torelli, il carattere della provvisorietà.

Si chiede che cosa fece il Ministro del lavoro dopo l'incontro sindacale. Scrisse all'Istituto della previdenza sociale quanto segue: « Con la nota del 23 ottobre 1962 questo Ministero ha provveduto ad approvare, sotto talune condizioni successivamente accolte, le delibere assunte nello scorso anno dai Consigli di amministrazione di codesti istituti intese a stabilire, sulla base di criteri uniformi, un nuovo ordinamento delle carriere, delle retribuzioni e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Come è noto, con determinazione del 15 febbraio del corrente anno, la Corte dei conti ha dichiarato la illegittimità delle delibere suindicate nonchè l'approvazione alle medesime fornite dallo scrivente. Stando così le cose, si pregano le Signorie loro di convocare al più presto i consigli d'amministrazione dei rispettivi istituti, affinchè provvedano a revocare le delibere inficiate di illegittimità e a riesaminare la questione, inquadrando il contenuto delle delibere di cui trattasi nell'ambito della legislazione vigente espressamente richiamata dalla Corte dei conti, in rapporto altresì alle prospettive di congelamento già in corso per il personale dello Stato ». Questa è la lettera che l'onorevole Delle Fave scrisse agli istituti, ed è una lettera ufficiale.

Naturalmente — e la lettera è stata riportata ampiamente anche nella relazione governativa che accompagna il provvedimento — scrisse anche alla Corte dei conti facendo quelle osservazioni che sono state largamente riferite, a proposito delle quali mi sia concesso di dire che il Governo non ritiene di essere infallibile: come in uno Stato di diritto non è neppure infallibile, se me lo consente l'onorevole Presidente del Senato, il Parlamento perchè anche il Parlamento è soggetto al controllo di costituzionalità per le leggi ordinarie da parte della Corte costituzionale. In altri termini, non vi è nessun dramma, senatore Nencioni — e lei lo sa benissimo perchè l'ha più volte detto in quest'Aula — se a un certo punto la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima una legge ordinaria del

Parlamento. Il Parlamento non ha che da prestare ossequio alla determinazione della Corte costituzionale e quindi mutare il contenuto della legge.

F R A N Z A . Si può modificare la legge...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Perfettamente. Però non si può riprodurre negli stessi termini, senatore Franza. Anche in questo caso il Governo non vuole fare altro che rimediare alla difficile situazione che si è venuta a determinare. Ma quello che non si può fare — come non si potrebbe fare in casi di annullamento di una legge ordinaria da parte della Corte costituzionale — è appunto di ripristinare la norma negli stessi termini, nelle stesse modalità e nello stesso contenuto di quella che è stata oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale o comunque di non conformità alla legge.

Su questi principi mi pare che dovremmo essere d'accordo.

B O C C A S S I . D'accordo, ma...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi fa piacere sentire che anche lei è d'accordo.

B O C C A S S I . Volevo dire, onorevole Ministro, che il Governo ha emanato il decreto su quella illegittimità...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei è un illustre, ormai anziano parlamentare e sa che vi è una enorme differenza tra gli emendamenti che tendono a dire che la determinazione della Corte dei conti non deve avere alcun valore pratico e il contenuto del decreto-legge del Governo il quale dice che, fino a quando non sarà fatto l'accertamento per comparare le tabelle di retribuzione, si convalida il trattamento attuale. Dal momento in cui sarà stata fatta la comparazione comincerà a decorrere il nuovo trattamento, col riconoscimento a titolo personale delle even-

tuali differenze. Non vi è dunque alcuna contraddizione.

Viceversa contraddizione vi è tra coloro che intendono prestare formalmente ossequio alla Corte dei conti e poi con una disposizione di carattere legislativo vorrebbero sopprimere tutto il contenuto della determinazione della Corte dei conti.

Successivamente, nel maggio 1965, il ministro Delle Fave nominò la Commissione Fenoaltea, in seno alla quale i sindacati si rifiutarono di discutere qualsiasi comparazione fra il trattamento degli statali e quello dei previdenziali, sostenendo che si dovesse discutere soltanto dello specifico argomento della « scala mobile »; gli istituti si adeguarono praticamente a tale tesi, presentando un documento per dimostrare l'impossibilità di procedere alla richiesta comparazione globale.

In tale condizione, il senatore Fenoaltea nominò un gruppo di lavoro che, in data 30 luglio, concluse per la possibilità della comparazione per quanto concerne il titolo di studio, le carriere, le mansioni e le competenze. Senonchè la Commissione, riconvocata nell'ottobre 1965, ritenne inaccettabile il documento del gruppo di lavoro ed ancora una volta insistette per risolvere soltanto il problema della scala mobile.

Ho qui la relazione Fenoaltea che è a disposizione di chiunque la volesse leggere; comunque ne ho dato lettura di ampi brani in Commissione. Non è esatto, quindi, dire che la relazione Fenoaltea ha concluso affermando che era impossibile fare una comparazione. Il senatore Fenoaltea riferì al Ministro che non era in grado di esplicitare l'incarico in quanto i sindacati si erano formalmente rifiutati di procedere a qualsiasi comparazione.

Dal dibattito che si è svolto in quest'Aula è scaturita una conclusione assai più favorevole di quella emersa in seno alla Commissione Fenoaltea. Infatti, con ammirevole senso di responsabilità, i senatori Coppo e Vighianesi hanno affermato che è possibile fare la comparazione, a condizione che vi sia da parte di tutti la volontà di concludere.

Per quanto riguarda il Governo, ho già detto e confermo che sarà dato ogni contri-

buto per la favorevole risoluzione del problema con spirito di giustizia e di equità onde contemperare la situazione esistente con i principi enunciati dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto-legge in materia di trattamento di quiescenza, mi pare che il Senato abbia dimostrato il suo consenso pressochè unanime alle iniziative del Governo tendenti ed eliminare le punte maggiormente sperequate dei trattamenti di quiescenza del personale previdenziale.

Ho già detto in Commissione, quando mi si è chiesto perchè l'articolo 2 riguardasse solo i previdenziali e non anche gli altri enti, che era allo studio del Governo tutta la situazione per un futuro provvedimento che riguardasse anche gli altri enti. In questo momento la determinazione della Corte dei conti concerne le situazioni particolarmente sperequate di un ente previdenziale, per quanto riguarda le cosiddette superliquidazioni, del quale si è ritenuto opportuno citare la regolamentazione per questo settore. Ma ciò non esclude affatto che la Presidenza del Consiglio abbia al suo studio l'intera materia per tutti i settori.

Sull'ultimo argomento delle riforme, che è stato sollevato con l'ordine del giorno illustrato dal senatore Brambilla, non ho che da riconfermare quanto dissi nel marzo dell'anno scorso, allorquando si discusse in quest'Aula la mozione sull'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Il Governo, come più volte ho dichiarato, è convinto della esigenza di una riforma degli enti previdenziali tendente alla unificazione degli istituti omogenei, alla intensificazione dell'attività degli organi interni di controllo, ad una maggiore rappresentatività delle categorie dei lavoratori in seno agli organi degli enti, ad un decentramento delle loro funzioni con l'istituzione dappertutto dei comitati provinciali, all'unificazione dei servizi di riscossione dei contributi e, infine, alla accelerazione dei servizi sociali da parte degli enti previdenziali.

Poichè il Governo è in attesa di ricevere anche le indicazioni che la Commissione di inchiesta parlamentare — presieduta dal senatore Girauda — sull'attività dell'INPS ri-

terrà utile formulare per la riorganizzazione dell'Istituto, a norma della risoluzione approvata dal Senato, non ritengo accettabili gli ordini del giorno presentati al riguardo, se non come una raccomandazione che il Governo ha già da tempo fatta propria nei suoi programmi ed in modo particolare nel programma di sviluppo economico quinquennale, che è ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

B R A M B I L L A. Allora le torna comoda la Commissione d'inchiesta!

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non l'ho fatta io.

Onorevoli senatori, ritengo di avere esaurientemente risposto alle principali osservazioni formulate nel corso del presente dibattito. Nel concludere, desidero rinnovare il mio vivo ringraziamento a tutti i senatori intervenuti nel dibattito, di cui il Senato, anche con la presenza in Aula di tanti eminenti colleghi, ha dimostrato di valutare appieno l'importanza in quanto si tratta, da una parte, di salvaguardare le intangibili funzioni degli organi di controllo previsti dalla Costituzione e, dall'altra, di accordare la massima possibile considerazione alla situazione di fatto che si è venuta determinando nei decorsi anni nei riguardi del benemerito personale degli istituti di previdenza.

Ho sempre contestato e contrastato, in tutte le sedi, le generiche ed indimostrate affermazioni sulla esistenza di privilegi economici a favore di quel personale che, anche nelle recenti calamità naturali, ha dimostrato di essere consapevole che le attività sociali, in una Repubblica fondata sul lavoro, rappresentano, più che una funzione amministrativa, una vera e propria missione di carattere sociale.

Occorre, pertanto, al più presto ristabilire un clima di serena fiducia, eliminando ogni pericolo di fluttuazione del trattamento economico, il che non può avvenire che in un solo modo: superando i contrasti ed i conflitti con la Corte dei conti che, nell'esercizio delle sue alte ed insostituibili funzioni, saprà senza dubbio confermare le sue esemplari doti di saggezza e di equità.

Il Senato, con l'approvazione del decreto-legge, si renderà ancora una volta benemerito del Paese, contribuendo a ristabilire il clima di serenità che è tanto necessario all'ordinato progresso del popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E. Onorevoli senatori, dichiaro chiusa la votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza e invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede, che avverrà in una delle sale del Senato.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Ajroldi, Albarello, Alci di Rezza Lea, Angelilli, Angelini Armando, Azara,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bronzi,

Cagnasso, Caleffi, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cerreti, Chabod, Chiariello, Cingolani, Cittante, Compagnoni, Conte, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollanza,

D'Andrea, D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferreri, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Girauda, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granzotto Basso, Gray, Grimaldi,

Indelli,

Kuntze,

Lami Starnuti, Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Maggio, Magliano Giuseppe, Maier, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Micara, Militerni, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Morandi, Moretti, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Palermo, Palumbo, Parri, Pelizzo, Pellegrino, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Ponte, Preziosi,

Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerno, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavone, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spezzano, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Valsecchi Athos, Valraldo, Vecellio, Venturi, Vidali, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Berlingieri, Bussi, Conti, Jannuzzi, Jodice, Lepore, Monni, Montini, Passoni, Rovella, Sibille, Valmarana, Valsecchi Pasquale.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1971. Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è dei senatori Bitossi, Preziosi, Brambilla ed altri.

* B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Ho già detto che il Governo è fermamente intenzionato, secondo

le linee del programma quinquennale, a procedere alla riforma degli enti previdenziali. Il senatore Brambilla, però vorrà ammettere che non è possibile accettare un ordine del giorno così circostanziato, che entra quasi nei dettagli, che è quasi un disegno di legge, nel momento in cui l'altro ramo del Parlamento sta esaminando il programma quinquennale di sviluppo, proprio in relazione al capitolo della sicurezza sociale, e nel momento in cui anche la Commissione d'inchiesta si sta occupando dei problemi del riordinamento del maggiore degli istituti previdenziali.

Quindi accetto l'ordine del giorno — richiamandomi a quanto ho detto in questa Aula nel mese di maggio del 1966 — come raccomandazione. Ma evidentemente non posso accettare gli impegni specifici in esso contemplati.

B R A M B I L L A . Noi, signor Ministro, chiediamo che la gestione dei fondi previdenziali sia data ai lavoratori. Questo è il problema di fondo che noi poniamo.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Macaggi, Bermani e Bonafini.

* B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Lo accetto come raccomandazione, rilevando che non è facile raccomandare il trattamento degli ospedalieri con il trattamento dei previdenziali, soprattutto a cagione dei differenti limiti di età. Comunque lo accetto come viva raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Boccassi, Brambilla, Bitossi e Fiore.

* B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Si tratta di un ordine del giorno che riguarda materia analoga a quella del precedente. Lo accetto come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . L'esame degli ordini del giorno è esaurito.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, con la seguente modificazione:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 giugno 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 30 giugno 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Samaritani, Bitossi, Di Prisco, Preziosi, Boccassi, Caruso, Aimoni, Brambilla, Fiore, Fabiani e Gianquinto è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge da convertire in legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi relativi alla riforma della pubblica Amministrazione e in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, il trattamento economico e normativo del personale degli Istituti, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, è determinato dalle deliberazioni in atto e da quelle che saranno adottate dai rispettivi Consigli di amministrazione a seguito di trattative con i sindacati dei lavoratori, nonchè dalle deliberazioni concernenti l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* S A M A R I T A N I . Signor Presidente, nel corso dell'ampio e interessante dibattito che abbiamo avuto sia nelle riunioni delle due Commissioni, 1ª e 10ª, sia in Aula, abbiamo esposto largamente, e direi anche puntualmente, le motivazioni della nostra posizione nei confronti del decreto-legge presentato dal Governo.

È in corrispondenza, checchè abbia detto anche poc'anzi il ministro Bosco, proprio della posizione assunta con gli interventi e del senatore Bitossi e del senatore Gianquinto, che presentiamo questo emendamento sostitutivo dell'articolo 1, il quale tiene in considerazione tre elementi e fattori costitutivi essenziali.

Prima di tutto il rispetto della determinazione della Corte dei conti. In secondo luogo i diritti quesiti dei dipendenti degli enti previdenziali. In terzo luogo, il principio dell'autonoma contrattazione sindacale.

È noto — e il dibattito lo ha sottolineato — che il decreto luogotenenziale n. 722 venne emanato in un determinato momento storico e sotto l'urgenza della particolare necessità di adeguare il trattamento dei di-

pendenti pubblici all'elevato costo della vita di allora, costo che continuamente si alzava causa la spinta inflazionistica.

È in relazione a quegli aumenti di quel determinato momento che fu stabilito nel suddetto decreto il limite migliorativo del 20 per cento per quella categoria di dipendenti parastatali.

Ora, questo sistema, riferito ai dipendenti degli enti previdenziali, è rimasto come base fino al 4 luglio 1962, data nella quale, dopo lunghe e laboriosissime trattative, pronubo proprio il Ministero del lavoro, si arriva ad un accordo sindacale firmato e sottoscritto dagli enti, dalle amministrazioni, dai Consigli di amministrazione e dai rappresentanti dei tre enti previdenziali maggiori e delle tre organizzazioni sindacali confederali.

Questo, onorevole Ministro, rappresenta il fatto nuovo che svincola di fatto i previdenziali dalla norma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722. Si afferma cioè il principio della contrattazione autonoma e gli accordi vengono ratificati dai Ministri tutori degli enti previdenziali. Interviene allora la Corte dei conti con la determinazione n. 179 del 15 febbraio 1963, che ripropone il ritorno al vincolo dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 722, ed è da questo momento che si apre tutto il periodo di incertezza che si aggrava con la determinazione della Corte dei conti numero 661, la quale dichiara ancora una volta non conforme a legge il trattamento economico dei previdenziali. La questione si conclude, quindi, con il decreto del Governo, che viene oggi presentato al Parlamento, tendente ad eliminare questo stato di incertezza.

Si è detto che non si tratta di una sentenza della Corte dei conti, ma di una sollecitazione a rientrare nell'ambito della legalità. Il Governo ha sentito questa sollecitazione, mentre per altre determinazioni della Corte dei conti questo non era avvenuto, per lo meno non così sollecitamente. Io vorrei, onorevole Presidente del Consiglio, che lei sentisse tutte le sollecitazioni che promanano dalla Corte dei conti. Il Governo comunque, di fronte alla sollecitazione

ne della Corte dei conti, modifica unilateralmente gli accordi sindacali e ridona vita ad un morto di fatto, se non *de iure*, che è l'articolo 14 del decreto legislativo n. 722.

Il relatore Torelli ci ha detto che di fronte alla determinazione della Corte dei conti si potevano prendere tre strade: o adeguarsi alla determinazione della Corte dei conti, riprendendo tutto il valore dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 722, oppure il Parlamento — e quindi anche il Governo nella sua proposta al Parlamento — poteva abrogare o modificare il decreto legislativo n. 722. Ora, il Governo si è adeguato e ha riconosciuto come norma generale quella fissata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 722, dopo aver sostenuto nel passato che semmai essa andava interpretata come norma di carattere particolare.

E qui, collega Torelli, la scelta politica del Governo: quella che ci viene presentata dall'articolo 1 del decreto-legge è una scelta politica la quale infrange il principio della contrattazione sindacale, che distrugge il principio dei diritti quesiti, dei quali io non voglio fare un monumento, che possono sempre rivedersi, ma nell'ambito di una trattativa. È quindi evidente che si vuol dare il via alla riduzione del trattamento economico e normativo, in questo caso, dei previdenziali. Ma l'opinione pubblica si è sollevata contro le superliquidazioni e contro le superpensioni. Queste, onorevole Ministro, non si toccano! Si fa pagare invece lo scotto a tutto il personale degli enti previdenziali. Certo, ci sono aspetti abnormi e anche squilibri nei trattamenti economici e normativi, ma a favore degli altissimi gradi della burocrazia previdenziale. Ma allorchè si decidesse di rivederli, si dovrebbe sempre farlo per il tramite di normali trattative sindacali, perchè — mi si permetta di osservarlo — quando venne deliberato il decreto n. 722 l'Italia non aveva ancora tutta l'articolazione democratica che ha al momento attuale. È questa scelta politica del Governo che noi contestiamo, ed ecco perchè presentiamo un articolo sostitutivo.

La scelta che noi proponiamo al Senato non è la semplice abrogazione dell'articolo 14 del decreto n. 722. Oggi parliamo solo

dei previdenziali, e constatiamo che per essi è inapplicabile l'articolo 14 del decreto n. 722, per il totale mutamento della materia che quell'articolo aveva inteso disciplinare. È constatato ormai il fatto che non è possibile una comparazione fra statali e parastatali.

D'altronde, è venuta avanti una nuova realtà con la contrattazione sindacale. Noi diciamo: prendiamo atto di questa nuova realtà, prendiamone atto anche in modo transitorio, fino al giorno in cui arriveremo alla riforma della Pubblica amministrazione. È evidente che in quel nuovo ordinamento le cose si dovranno pur rivedere; ma per intanto i trattamenti dei dipendenti degli enti previdenziali siano quelli contrattati, anche in deroga all'articolo 14 del decreto n. 722. E ciò non deve valere soltanto per le deliberazioni che gli enti hanno preso per il passato; noi poniamo l'istanza che vi possano essere contrattazioni successive, e quindi ci riferiamo anche alle deliberazioni che verranno fino al giorno in cui arriveremo ai provvedimenti legislativi di attuazione della riforma della Pubblica amministrazione.

In questo modo si prende, secondo noi, atto in modo positivo della deliberazione della Corte dei conti, e nel contempo della validità della contrattazione sindacale. In questo modo non si cristallizza una situazione, neppure quella attuale, ma si apre anche la possibilità di eliminare i privilegi assurdi e di fare giustizia verso i lavoratori previdenziali che meritano e hanno diritto di avere un trattamento economico e normativo secondo il dettato costituzionale dell'articolo 36.

Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Brambilla, Bitossi, Samaritani ed altri hanno presentato richiesta affinché l'emendamento del senatore Samaritani e di altri senatori sia votato a scrutinio segreto.

M O R O , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R O , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Per l'importanza del tema e per le considerazioni svolte così ampiamente dal Ministro del lavoro, noi riteniamo di doverci opporre a questo emendamento e di dover porre sulla sua reiezione la questione di fiducia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , *relatore.* La maggioranza della Commissione naturalmente è contraria perchè l'emendamento Samaritani ha davanti a sè, si può dire... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Non volete sapere neppure il motivo? Rinuncio ad esprimere il motivo. La Commissione è contraria. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, in questo modo loro dispensano il relatore dal dare il suo parere!

S A L A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che il Governo ponga la questione di fiducia sulla reiezione dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista e dal Gruppo dei socialisti unitari, sposta di colpo e in modo grave il centro della discussione, che pure si era svolta con serietà, con impegno e nel migliore dei modi, per risolvere una controversia il cui valore specifico e le implicazioni di ordine sociale e politico erano stati ampiamente illustrati da ogni settore di questa Assemblea.

Con il porre la questione di fiducia il Governo rivela ancora una volta la sua debolezza, la sua incapacità a stare al gioco democratico e alla dialettica parlamentare, riapre in modo grave, sproporzionato e spropositato tutto il problema dei rapporti tra Esecutivo e Legislativo, fra Governo e opposizione, dalla cui corretta soluzione — ormai da tempo ne parliamo e ne siamo in gran parte convinti — dipende l'efficienza,

anzi la stessa vita, del Parlamento e l'aderenza dei suoi atti alle esigenze reali del Paese.

Il Governo in tal modo rivela la sua natura, il suo obiettivo di regime, riduce al lumicino e spegne... (*vivaci commenti dal centro; repliche dall'estrema sinistra*) sì, spegne la dialettica parlamentare, mortifica la stessa maggioranza, ridotta a fare da semplice cassa di risonanza delle decisioni prese da un gruppo sempre più ristretto di governanti, incuranti della volontà, dei suggerimenti, delle proposizioni che sono venute da ogni settore di questa Assemblea.

Non fosse che per questi motivi, onorevoli colleghi, il decreto-legge si presenta debole, incapace di rispondere quindi alle reali esigenze e ai reali obiettivi che il Parlamento stava proponendosi, proprio perchè viene mescolato in modo spropositato ed ingiusto al voto di fiducia al Governo. Il Governo in tal modo commette due errori che pagherà: quello di far passare ad ogni costo un decreto, respingendo ogni apporto migliorativo che, come già ho indicato, è stato avanzato da ogni parte di questa Assemblea; l'altro di umiliare, non tanto noi dell'opposizione, che voteremo secondo coscienza, ma la stessa maggioranza, costretta a votare contro coscienza (*vivaci proteste dal centro e dalla sinistra; applausi dall'estrema sinistra*) da una richiesta di fiducia che, per essere richiesta a ripetizione e su questioni non di fondo, indica che in verità il Governo gode e nel Paese e in Parlamento di scarsa fiducia. (*Vivissimi applausi dalla estrema sinistra*).

D I P R I S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Il fatto che il Presidente del Consiglio, il quale può aver seguito il dibattito serio ed impegnato che è avvenuto in Aula soltanto di riflesso, perchè non è mai stato presente, abbia posto la questione di fiducia a questo punto della discussione, ci dice realmente che siamo di fronte ad uno degli episodi più dolorosi e

direi di più basso livello che ha vissuto quest'Aula... (*Vivaci proteste dal centro*). La maggioranza di voi, onorevoli colleghi, non ha seguito con attenzione la discussione in Aula, perchè impegnata evidentemente in Commissione o fuori. Ma se aveste seguito gli oratori anche di vostra parte, di parte di maggioranza, avreste sentito sempre nei loro interventi, mi riferisco a quelli del senatore Viglianesi, del senatore Coppo, del senatore Deriu, a quello stesso del relatore, come vi fosse un richiamo che andava fatto al Governo prima di tutto e soprattutto rispetto a questa iniziativa del decreto-legge che ha preso quasi per dire: c'è ancora tempo per dare giustizia, non solo ad una categoria, ma a quelli che sono istituti essenziali nel nostro Paese, come l'autonomia negoziale del mondo del lavoro, dei sindacati.

Tutto questo viene cancellato con un colpo di spugna da lei, onorevole Presidente del Consiglio, ponendo la questione di fiducia. Così facendo, si umilia la stessa maggioranza e così facendo si vuole umiliare il Parlamento che aveva dibattuto questo problema con lo spirito di contribuire alla soluzione del problema stesso.

Noi socialisti di unità proletaria abbiamo firmato l'emendamento e lo sosterrremo e diremo sempre di no quando ci si chiederà di accordare fiducia, onorevole Moro, ad un Governo la cui azione parte solo dal più basso compromesso contro gli interessi della stragrande maggioranza del popolo italiano. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non giunge inaspettata la richiesta della fiducia, perchè, onorevoli colleghi, il fatto stesso che il Governo aveva ritenuto legittimo di procedere con un decreto-legge in una situazione che non aveva certo i caratteri, come ho ritenuto di dimostrare ieri nel mio intervento, della straordinaria necessità e urgenza prevista dall'ar-

articolo 77 della Costituzione, doveva portare come conseguenza che il Governo stesso sottraesse al Parlamento anche la discussione del disegno di legge di conversione.

Onorevole Presidente del Consiglio, non c'è sfuggito l'atteggiamento dei vari Gruppi che compongono quest'alta Assemblea, non c'è sfuggita certo la perplessità negli interventi, non c'è sfuggito che i Gruppi non avessero neanche le direttive e non sapessero esprimere, attraverso gli interventi, l'atteggiamento che avrebbero potuto tenere, e abbiamo notato ancor più che le perplessità in determinati interventi, i silenzi, abbiamo notato le rinunce alla parola.

Era logico che a un determinato momento, lo stesso criterio che aveva portato a servirsi di un arbitrio, violando la norma costituzionale, avrebbe informato lo stesso Governo nella sua azione, cioè di sottrarre al Parlamento anche il controllo di questo illegittimo atto dell'Esecutivo. Pertanto si arriva alle logiche conseguenze, e vi si arriva attraverso una giustificazione pseudo moralistica.

Onorevoli colleghi, il filosofema che è stato proposto e ripetuto anche oggi dal ministro Bosco, che cioè non è possibile, attraverso l'approvazione di questi emendamenti (il nostro emendamento è molto simile all'emendamento in esame), risolvere la grave questione della categoria dei previdenziali, che non è possibile sanare una situazione ritenuta illegittima attraverso una norma di legge, è una impostazione priva di logica. Perché, che cosa in sostanza chiede l'emendamento di cui si discute, che cosa in sostanza chiede l'emendamento che il nostro Gruppo ha avuto l'onore di presentare? Si chiede che la situazione, non degradata a situazione di fatto, ma la situazione di pieno diritto, permanga fino ad un termine. Abbiamo chiesto come termine il 31 dicembre 1967. Entro questo termine le Commissioni previste dall'emendamento dovrebbero esaminare la situazione.

Nè si può dire, onorevole Presidente del Consiglio e onorevole Ministro del lavoro, di fronte alla determinazione della Corte dei conti, che siamo di fronte ad una decisione irrevocabile. D'altra parte, se fossimo di

fronte ad una decisione anche giurisdizionale della Corte costituzionale avremmo sempre — e in questa materia la dobbiamo avere — la possibilità di proporre una interpretazione diversa di una norma di legge ordinaria. La Corte costituzionale, che spegne con la sua azione la validità di una norma ritenuta in contrasto con la Costituzione, propone diverse interpretazioni: e il giudice ordinario e il Parlamento sono sempre liberi nella interpretazione della norma.

Nella specie in esame, la Corte dei conti ha fatto presente una situazione obiettiva. Poteva l'attuale Ministro, come fece il Ministro del lavoro nel 1963, ricevere la nozione di questa situazione obiettiva, fare le proprie osservazioni e nominare altre Commissioni, oppure chiedere agli enti interessati di esaminare l'eventuale allineamento. No: si è proceduto attraverso un provvedimento dell'Esecutivo. Ne prendiamo atto. È un momento politico delicato ed è una situazione di assoluto arbitrio. L'attuale Governo è ormai dedito al decreto-legge, tanto che dissi, nel mio intervento, che viene ormai comunemente denominato il regime dei decreti-legge. E si ha ancora il coraggio di imputare al fascismo l'orgia dei decreti-legge. Qui siamo veramente nel pieno del potere dell'Esecutivo espresso non attraverso gli istituti costituzionali, ma attraverso la volontà legislativa promanante dall'Esecutivo stesso.

Pertanto, onorevoli colleghi, noi ci atterremo, nella nostra attività in questo momento, a quello che riterremo più in armonia con i nostri interessi. Daremo voto favorevole al nostro emendamento ed all'emendamento presentato dal senatore Samaritani. Noi voteremo contro, malgrado l'atteggiamento paternalistico preso dal Governo nei confronti di queste categorie, al decreto-legge, perchè, a parte la forma, è nella sostanza, eversivo dei diritti che sono scaturiti da faticose azioni sindacali, con il riconoscimento da parte dei Ministeri vigilanti.

Eleviamo la nostra protesta per la forma, cioè per l'uso di uno strumento legislativo che viene a togliere al Parlamento ogni possibilità di esame, imponendo praticamente, con la fiducia, una coercizione delle co-

scienze. Non ci sfugge, e lo ripeto, che i vari Gruppi erano contrari ad un atteggiamento di ossequio all'azione governativa. Si è voluto, con la richiesta di fiducia, coercire le coscienze: è un fatto politico di cui prendiamo atto. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, effettivamente la questione di fiducia posta dal Governo sulla reiezione dell'emendamento dei senatori Samaritani ed altri, modifica, come è stato detto dai colleghi, profondamente la situazione. L'emendamento era opinabile, ed io non so, e non mette conto di ricercarlo ora, quale sarebbe stata la nostra decisione relativamente ad esso.

Però è chiaro che il voto ora non è più un voto tecnico, ma un voto nettamente politico; è un voto politico dal momento che il Governo ha posto la questione di fiducia.

Certo, è nel pieno diritto del Governo, se lo ritiene opportuno, di chiamare a raccolta la sua maggioranza. Però ogni medaglia ha il suo rovescio e la questione di fiducia indica anche a noi chiaramente la via che dobbiamo seguire, indipendentemente dal merito della questione; ed impone, cioè, di votare a favore dell'emendamento, negando la fiducia al Governo.

G A V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Desidero dichiarare che il Gruppo della Democrazia cristiana, per le ragioni che sono state così chiaramente esposte dal Ministro e ribadite dal Presidente del Consiglio, voterà contro l'emendamento Samaritani e voterà contro non per ragioni intimidatorie derivanti dalla decisione del Governo di porre la questione di fiducia, ma per una intima convinzione che

del resto, onorevoli colleghi, si era già manifestata nella Commissione quando la maggioranza, su questo stesso emendamento, espresse il suo voto nettamente contrario e l'emendamento fu respinto.

Desidero ancora aggiungere, onorevoli senatori, che non è il voto palese e pubblico che degrada un Parlamento, è il voto segreto che impedisce (*vivaci commenti dalla estrema sinistra*) l'assunzione pubblica delle responsabilità, che non è conveniente... (*interruzioni dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, lascio parlare.

G A V Ache non è ammesso nelle Costituzioni degli Stati socialisti e che non è ammesso in nessuna delle grandi democrazie parlamentari. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

Noi ci riteniamo onorati di poter assumere, così come dovrebbero fare tutti gli uomini politici, le nostre pubbliche responsabilità, su argomenti di natura politica. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Samaritani e da altri senatori, votazione che avrà luogo per appello nominale essendo stata posta la questione di fiducia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

B I T O S S I . In base a quale norma di Regolamento lei cambia il sistema di votazione?

P R E S I D E N T E . Ma è questa la prassi! (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Bitossi*). Sono io il Presidente, e metto in votazione l'emendamento per appello nominale.

B I T O S S I . Lei crea un precedente nella prassi.

P R E S I D E N T E . Ci sono almeno quattro o cinque precedenti e non ritengo

di sbagliare. È la prassi che abbiamo sempre seguito. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*). Se vogliono chiedere la parola, non possono chiederla tutti insieme. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Se qualche senatore intende parlare, chieda la parola e gli darò facoltà di parlare, ma non possono parlare tutti insieme.

Voce dal centro. Siamo in sede di votazione.

P R E S I D E N T E . Per un richiamo al Regolamento si può chiedere la parola anche se si è in votazione.

T E R R A C I N I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, per quanto ciò che sta avvenendo in questo momento in Aula fosse nella previsione di tutti, poichè l'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia su qualche emendamento era già notizia diffusa, tuttavia, particolarmente dopo le dichiarazioni del collega senatore Gava, credo che non si possa lasciar passare così naturalmente la cosa come se essa fosse nella natura stessa della nostra attività.

Ho richiamato le dichiarazioni del senatore Gava perchè credo che infelicitamente egli abbia voluto porci di fronte ad una questione di moralità e di lealtà politica. Se il Regolamento, da che esiste un Senato — e mi richiamo anche al Senato regio — prevede il voto per scrutinio segreto, ciò vuol dire che questo non è compenetrato di tutte le perfide e umilianti cose di cui il senatore Gava ha parlato. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*). Questo tipo di voto è previsto, ed è, come tutti gli altri, un voto dignitoso e leale. Contesto perciò a chiunque il diritto di presentarlo sotto una luce tanto obliqua, come si è tentato di fare poco fa in quest'Aula.

Questa è la premessa, signor Presidente; e adesso vengo al fatto concreto. Era stata richiesta la votazione a scrutinio segreto,

ma ella ha ritenuto di indirla invece per appello nominale e ciò a seguito della richiesta dell'onorevole Presidente del Consiglio. Lei si è richiamato ai precedenti. Io non me ricordo. So invece che da qualche anno a questa parte purtroppo è divenuta consuetudine (ma mai questa consuetudine ha avuto modo di manifestarsi in quest'Aula) che, allorquando i governanti avvertono che una loro iniziativa legislativa incomincia a fare acqua, essi mirano a salvarla trasformando la questione, da giudizio sulla legge, in questione di fiducia. Essi pensano di poter così influire sul voto di quei membri del Parlamento dei quali non hanno certezza di adesione. È un modo di esercitare pressione (sulla lingua avrei un termine più adatto ad esprimere il mio pensiero e la realtà). Per intanto poco fa, allorquando ella ci ha annunciato il voto per appello nominale, le è stato chiesto, con molta discrezione, in base a quale articolo del Regolamento si era a ciò deciso. Ora mi pare che l'unico articolo invocabile sia il 114, il quale dice: « La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale ». Ella ha ritenuto cioè che, anche se non c'è una mozione di fiducia, ma solo un'artata richiesta di fiducia da parte del Governo, questo articolo debba applicarsi. Ora io riconosco all'onorevole Presidente del Consiglio ogni possibile virtù umana, ma non quella divina di tramutare un articolo di legge in una mozione di fiducia. I miracoli non si discutono, onorevole Presidente, è vero, ma solo da parte di chi ai miracoli crede. Troppe volte, purtroppo, nel corso della storia, la credenza ai miracoli è stata imposta, ma quel tempo è chiuso.

Resta dunque acquisito che, se l'onorevole Presidente ritiene di applicare l'articolo 114 non al voto di una mozione di fiducia ma ad una banale votazione di una norma legislativa, lo fa nel suo potere discrezionale, salvo ogni giudizio.

Noi potremmo chiedere che sulla questione si voti ma la maggioranza sarebbe preconstituita, specie dopo che il Presidente del Consiglio, tirando le redini, ha fatto comprendere come egli vuole che le cose vadano.

Ecco perchè, presentato il mio richiamo al Regolamento, non chiedo di andare in merito al voto. Si dia dunque il voto di fiducia che l'onorevole Presidente del Consiglio impone. Tuttavia, poichè si è parlato di precedenti, mi permetto di pregarla, signor Presidente, di darmene conoscenza.

I nostri verbali registrino infine, con queste nostre considerazioni, l'espressione del vivo dispiacere che il Regolamento viene applicato in modo tanto deformato. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, innanzitutto la ringrazio perchè lei si è fatto interprete del parere, contrario alla decisione del Presidente dell'Assemblea, manifestato da parte di tutti i suoi colleghi. Io le sono grato perchè ha portato un po' di ordine.

La debbo però informare (e così informo anche i suoi colleghi) che noi abbiamo una prassi, ormai consacrata nel nostro cosiddetto massimario di giurisprudenza parlamentare, per cui le norme dell'articolo 94 della Costituzione non precludono al Governo il diritto di porre di sua iniziativa la questione di fiducia su qualsiasi oggetto di voto delle Camere (disegni di legge, ordini del giorno, risoluzioni) e in proposito si possono vedere i precedenti dell'8 marzo 1953, del 23 giugno 1954, dell'8 ottobre 1954, del 14 marzo 1957.

Comunque, lei ha posto un richiamo al Regolamento. Se lei desidera insistere, devo dare la parola ad un oratore a favore e uno contro.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Ho già detto che non insisto.

Osservo però che le indicazioni forniteci sulla prassi non dicono che questa sia radicata nel Senato. Il massimario di giurisprudenza dal quale sono tratte è infatti un massimario parlamentare che attinge vuoi al Senato vuoi alla Camera dei deputati. E se alla Camera dei deputati fatti come quelli su

cui discutiamo si sono già verificati, a ricordo mio noi, qui, nel Senato, non li abbiamo mai vissuti, nè registrati.

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, mi permetto ancora di insistere. Quanto io ho citato è scritto negli atti del Senato.

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Lussu, il senatore Terracini ha dichiarato di non insistere. Si sostituisce lei, per il richiamo al Regolamento? (*Vivaci repliche dall'estrema sinistra*).

Lei parla a favore del richiamo al Regolamento?

L U S S U . Ne faccio uno nuovo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare.

L U S S U . Chiedo scusa al collega Terracini, che ha certamente una memoria più giovanile della mia, se io, facendo appello alla mia memoria, ritengo che il nostro Presidente non possa addivenire a questa votazione per appello nominale.

Il collega Terracini ha espresso la sua convinzione che, essendo la prassi, la tradizione invalsa nel Parlamento, per il voto per appello nominale, non sia necessario che anche il Senato abbia adottato questo sistema, basterebbe quello della Camera.

P R E S I D E N T E . Senatore Lussu, io ho dichiarato che anche al Senato è stato adottato questo sistema.

L U S S U . Ricordo che qui il senatore Sturzo ha posto più volte lo stesso problema e mai noi lo abbiamo accolto. È stato portato anche in Giunta del Regolamento, se non mi sbaglio, e non è stato accolto.

Ecco perchè chiedo che su questo problema si soprasseda e non si voti per appello nominale, bensì si voti come sempre si è votato. Sono convinto che la maggioranza è compatta attorno a questo Gover-

no per le questioni che conosciamo, e perciò voterà allo stesso modo; si voti oppure no per appello nominale. Ma sia consentito a noi esprimere il nostro rispetto alle istituzioni parlamentari.

A mio avviso, non si serve la democrazia parlamentare in regime repubblicano con questo sistema, tanto più che esso è messo in discussione proprio nel momento più critico della vita democratica del nostro Paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Sul richiamo al Regolamento possono parlare un senatore a favore e un senatore contro.

Poichè nessuno domanda di parlare, respingo il richiamo al Regolamento.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Indico pertanto la votazione per appello nominale sull'emendamento presentato dal senatore Samaritani e da altri senatori all'articolo 1 del decreto-legge, emendamento sulla cui reiezione il Governo ha posto la fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Corbellini*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Corbellini.

C A R E L L I , Segretario, fa l'appello. (*Segue la votazione*).

Rispondono sì i senatori:

Adamoli, Aimoni, Albarello, Alcidi Rezza Lea,

Barontini, Bartesaghi, Basile, Battaglia, Bergamasco, Bertoli, Bitossi, Boccassi, Brambilla,

Caponi, Carubia, Carucci, Caruso, Cassese, Cataldo, Cerreti, Chiariello, Compagnoni, Conte, Crollalanza,

D'Angelosante, De Luca Luca, D'Errico, Di Paolantonio, Di Prisco,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Ferretti, Fiore, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Gianquinto, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Grassi, Gray, Grimaldi, Guanti, Gullo,

Kuntze,

Latanza, Lessona, Levi, Lussu,

Maggio, Mammucari, Maris, Marullo, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Moretti, Morvidi,

Nencioni,

Orlandi,

Pace, Pajetta, Palermo, Palumbo, Parri, Pellegrino, Perna, Pesenti, Petrone, Picardo, Piovano, Pirastu, Polano, Ponte, Preziosi,

Rendina, Roda, Roffi, Romano, Rotta, Rovere,

Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Simonucci, Spezzano, Stefanelli,

Terracini, Tomassini, Tomasucci, Traina, Trebbi, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Vidali,

Zanardi.

Rispondono no i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Armando, Arnaudi, Asaro, Azara,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Berlanda, Bermanni, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bertone, Bettoni, Bisori, Bo, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Braccesi, Bronzi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Cassano, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod, Cingolani, Cittante, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferreri, Ferroni, Florena, Focaccia, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giancane, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Gi-raudo, Giuntoli Graziuccia,

Indelli,

Jervolino,

Lami Starnuti, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Maier, Martinelli, Medici, Micara, Militerni, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Morandi, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Poët,

Rosati, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Sand, Santero, Saxl, Schiavone, Schietroma, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Torelli, Tortora, Tupini,

Vallauri, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecelio, Venturi, Viglianesi,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zane, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Berlingieri, Bussi, Conti, Jannuzzi, Jodice, Lepore, Monni, Montini, Passoni, Rovella, Sibille, Valmarana, Valsecchi Pasquale.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento proposto all'articolo 1 del decreto-legge dal senatore Samaritani e da altri senatori:

| | |
|------------------|-----|
| Senatori votanti | 253 |
| Maggioranza | 127 |
| Favorevoli | 107 |
| Contrari | 146 |

Il Senato non approva.

Risultato di votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza:

Senatori votanti . . . 201

Hanno ottenuto voti i senatori:

Pignatelli 121

De Luca Angelo 118

Spezzano 57

Schede bianche 20

Voti dispersi 3

Voti nulli 1

Proclamo eletti i senatori Pignatelli, Angelo De Luca e Spezzano.

Ripresa della discussione sul disegno di legge n. 1971

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1971.

Da parte dei senatori Nencioni, Picardo, Pinna, Pace, Gray, Crollalanza, Lessona e Franza è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« Il trattamento giuridico, economico e di quiescenza attualmente vigente per tutto il personale, ivi compreso quello sanitario, dipendente dagli Enti previdenziali resta in vigore sino al 31 dicembre 1967. Entro tale data una commissione costituita pariteticamente da parlamentari e sindacalisti dovrà accertare le misure delle retribuzioni di fatto e le funzioni per ciascuna qualifica del settore statale e di quello parastatale allo scopo di riuscire a commisurare la reale re-

tribuzione alla quantità e qualità di lavoro svolta da ciascun pubblico dipendente ».

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori Nencioni, Picardo, Crollalanza ed altri hanno chiesto che la votazione sull'emendamento presentato dal senatore Nencioni ed altri abbia luogo a scrutinio segreto.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B O S C O ,** *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Devo informare il Senato che il Presidente del Consiglio si è allontanato per motivi inerenti alla sua carica e per colloqui internazionali che sono in corso, di cui è a conoscenza tutto il Parlamento.

In queste condizioni, mentre scuso la sua temporanea assenza dall'Aula del Senato, informo che egli mi ha dato incarico, in relazione alla deliberazione che è stata formalmente presa dal Consiglio dei ministri, di porre la questione di fiducia anche sulla reiezione dell'emendamento del senatore Nencioni e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . Si procederà allora alla votazione per appello nominale.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, le stesse ragioni che hanno giustificato nel merito l'emendamento Samaritani giustificano, a nostro modesto avviso, a maggior ragione, l'emendamento che il nostro Gruppo ha avuto l'onore di presentare.

Voglio fare una sola osservazione di merito, che sarà di forma e di procedura. Mi sembra che l'accoglimento dell'emendamento sani una situazione che è stata resa veramente perplessa ed anormale dall'intervento dell'Esecutivo col decreto-legge di cui oggi si discute e si esamina la conversione in legge. In altre parole, a favore di una categoria, nel rispetto del sistema sindacale

posto dalla Costituzione della Repubblica, che non prevede e non soffre interventi eversivi del Potere esecutivo, di paralisi della azione sindacale; che non può ammettere che attraverso un'azione dell'Esecutivo, senza il controllo parlamentare — come è con la richiesta di fiducia — si enuclei una categoria intera dalle comunità che hanno diritto di servirsi degli istituti costituzionali per raggiungere nel loro interno quegli obiettivi che la Costituzione addita e consente; che non permette di trasformare un diritto legittimamente quesito, una situazione di fatto, cosa che è abnorme sotto il profilo dei principi e sotto il profilo pratico.

Noi proponiamo, attraverso il nostro emendamento, sia pure con il rimedio della verifica della situazione entro il 1967, che rimanga inalterata l'attuale situazione.

Osservazione di procedura: quanto accade oggi al Senato è veramente inconsueto. Aggiungo che è una situazione inconcepibile in uno Stato di diritto, il quale si articoli attraverso un sistema democratico parlamentare.

L'Esecutivo (contrariamente a quanto hanno assunto il senatore Terracini e il senatore Lussu) ha diritto in ogni momento di porre la questione di fiducia. Scaturisce questo dalla prassi, che nel diritto pubblico è sempre una fonte normativa riconosciuta. Ma non è concepibile, onorevole Ministro, che, quando l'Esecutivo ritenga, legittimamente o no, non ha importanza, di servirsi dello strumento della decretazione di urgenza (previsto con intendimenti non permissivi ma limitativi dalla norma dell'articolo 77 della Costituzione) nel momento in cui chiede al Parlamento la conversione in legge, cioè il controllo democratico parlamentare sull'azione, eversiva o legittima, non importa, dell'Esecutivo, in quello stesso momento l'Esecutivo stesso si serva dell'istituto della questione di fiducia. È veramente inconcepibile e strano che il Governo di centro-sinistra, il quale si è presentato assertivamente come apportatore di maggior democrazia nel sistema si serva di uno strumento eversivo parlamentare e aggravi questa situazione con la richiesta di fiducia.

Pertanto, onorevoli colleghi, l'Esecutivo ha detto: « questo è il verbo » e, presenta-

tosì al Parlamento, ripete: « questo è il verbo ».

Mi sembra che questa situazione sia veramente abnorme. Noi non abbiamo preso la parola prima, quando si discuteva della prassi regolamentare e del richiamo al Regolamento circa il sistema di votazione in presenza della questione di fiducia. Ma la questione di fiducia posta in modo specifico su un atto dell'Esecutivo incontrollato, sì da renderlo, oltre che incontrollato, incontrollabile, passa veramente ogni limite e dimostra che il Governo non ha la fiducia della sua maggioranza (ecco il fatto politico), dimostra che tra il Governo e la sua maggioranza compatta, in quest'Aula, come nell'Aula della Camera dei deputati, non vi è più un rapporto di interdipendente fiducia. Altrimenti il Presidente del Consiglio con la sola sua presenza, con le sole sue affermazioni, avrebbe legittimamente, secondo i canali parlamentari, chiesto la votazione con uno dei sistemi che, senatore Gava, il Regolamento prevede, disciplina, permette. Per quanto mi consta, non è mai avvenuto che da parte vostra in Aula o nella Giunta del Regolamento si sia fatta eccezione alla validità degli istituti regolamentari di votazione.

Ecco il fatto politico, onorevoli colleghi, veramente di grande rilievo: la carenza di rapporto interdipendente di fiducia tra il Governo e la maggioranza e, da parte dello Esecutivo, la volontà eversiva per costringere il Parlamento, anche nolente, ad una votazione che contrasta con i principi più elementari di un sistema che si definisce democratico parlamentare.

Il nostro Gruppo compatto, onorevoli colleghi, voterà a favore dell'emendamento, ma soprattutto rivolge questa aspra protesta contro questo sistema che infrange tutti i principi che regolano la funzionalità onesta, aperta di un Parlamento. Grazie, signor Presidente.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, dinanzi alla rinnovata, deplorabile manovra

con la quale, a clamorosa coartazione del libero voto dell'Assemblea, il Governo ancora una volta ripropone la sedicente questione di fiducia sulla votazione di una norma legislativa, il Gruppo comunista eleva la sua più energica protesta e dichiara che abbandona l'Aula per non farsi partecipe di un'azione che umilia la dignità del Parlamento repubblicano. Si tratta di una audace e grottesca deformazione dell'ordinato procedimento di formazione legislativa, e il Gruppo comunista è troppo consapevole del proprio dovere di fronte al popolo italiano per farsene, anche solo apparentemente, partecipe, o meglio complice. Il Gruppo comunista abbandona pertanto l'Aula.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Signor Presidente, non ripeterò le argomentazioni che sarebbero identiche a quelle svolte dal senatore Terracini: il Gruppo socialista di unità proletaria abbandona l'Aula.

(I senatori dei Gruppi dell'estrema sinistra abbandonano l'Aula).

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sull'emendamento proposto dal senatore Nencioni e da altri senatori all'articolo 1 del decreto-legge, emendamento sulla cui reiezione il Governo ha posto la fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Caponi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Caponi.

CARELLI, Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Alcidi Rezza Lea, Artom,
Battaglia, Bergamasco, Bonaldi,
Cataldo, Chiariello,
D'Andrea, D'Errico,
Franza,
Grassi,
Nencioni,
Palumbo,
Rovere,
Trimarchi,
Veronesi.

Rispondono no i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Alberti, Alessi, Angelilli,
Angelini Armando, Arnaudi, Asaro, Azara,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battino Vitto-
relli, Battista, Bellisario, Berlanda, Berma-
ni, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Berto-
ne, Bettoni, Bisori, Bo, Bolettieri, Bonacina,
Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Bracce-
si, Bronzi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli,
Cassano, Cassini, Celasco, Ceschi, Chabod,
Cingolani, Cittante, Coppo, Corbellini, Cor-
naggia Medici, Criscuoli, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, de
Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia,
Di Rocco, Donati,

Fanelli, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Fer-
reri, Ferroni, Florena, Focaccia, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Ga-
va, Genco, Giancane, Giardina, Giorgetti,
Giorgi, Girauda, Giuntoli Graziuccia,

Indelli,
Jervolino,

Lami Starnuti, Limoni, Lo Giudice, Lom-
bardi, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Maier, Mar-
tinelli, Medici, Messeri, Micara, Militerni,
Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Moran-
di, Moro, Murdaca, Murgia,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio,
Perrino, Perugini, Pezzini, Piasenti, Picardi,
Piccioni, Poët,

Rosati, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Sand,
Santero, Saxl, Schiavone, Schietroma, Sellit-
ti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,
Stirati,

Tedeschi, Tessitori, Tiberi, Torelli, Torto-
ra, Tupini,

Vallauri, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecel-
lio, Venturi, Viglianesi, Zaccari, Zampieri,
Zane, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Berlingieri, Bussi, Conti, Jannuzzi, Jodice,
Lepore, Monni, Montini, Passoni, Rovella,
Sibille, Valmarana e Valsecchi Pasquale.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale
sull'emendamento dei senatori Nencioni,
Picardo ed altri.

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 163 |
| Maggioranza | 82 |
| Favorevoli | 16 |
| Contrari | 147 |

Il Senato non approva.**Ripresa della discussione**

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la
discussione del disegno di legge.

Sempre in riferimento all'articolo 1 del
decreto-legge, sono stati presentati numero-
si altri emendamenti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

*In via subordinata, dopo il primo comma,
inserire il seguente:*

« Tali accertamenti e misure dovranno es-
sere rispettivamente compiuti e deliberate
tenuto conto, oltre che del trattamento eco-
nomico tabellare, di qualsiasi compenso co-
munque denominato ed a qualsiasi titolo
corrisposto al personale delle varie ammini-
strazioni statali e degli enti sopra indicati,

nonchè della durata e modalità di effettuazione dell'orario di lavoro e delle funzioni espletate dagli appartenenti ai singoli ruoli e categorie ».

PICARDO, NENCIONI, PACE, FRANZA, MAGGIO, GRIMALDI, PINNA, GRAY, LESSONA, LATANZA, CREMISINI, BASILE, CROLLALANZA, FIORENTINO, PONTE, TURCHI;

In via subordinata, al secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« La parte di tale trattamento che dovesse risultare in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra, continuerà ad essere corrisposta, relativamente alle qualifiche cui sarà riferito l'eccesso, salvo ad essere riassorbita in coincidenza di futuri miglioramenti di carattere generale esclusi gli incrementi derivanti dalla indennità integrativa speciale di cui al comma precedente ».

PICARDO, NENCIONI, PACE, FRANZA, MAGGIO, GRIMALDI, PINNA, GRAY, LESSONA, LATANZA, CREMISINI, BASILE, CROLLALANZA, FIORENTINO, PONTE, TURCHI;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Agli effetti dell'adeguamento di cui al comma precedente il raffronto dovrà tener conto delle eventuali differenze di orario, delle modalità di prestazioni di lavoro e della omogeneità delle funzioni ».

ROTTA, VERONESI;

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« A tale fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonchè del-

la durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale ».

COPPO, ANGELILLI, PENNACCHIO, MOLINARI, TORELLI;

Al secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà riassorbita con i futuri aumenti di stipendio di carattere generale, esclusa l'indennità integrativa speciale di cui al comma precedente ».

VIGLIANESI, BERMANI, NENNI Giuliana, MACAGGI, BANFI;

In via subordinata, al secondo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: « sarà corrisposta » *con le altre:* « continuerà ad essere corrisposta ».

ROTTA, VERONESI;

All'emendamento proposto dai senatori Coppo, Angelilli ed altri, dopo le parole: « per retribuzioni e altri assegni », *inserire le seguenti:* « non annessi a funzioni o servizi particolari ».

SALARI, BONAFINI, ZANE, DERIU, BERMANI, TEDESCHI, FERRARI Francesco;

Al secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio, escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto. La medesima parte sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi delle retribuzioni a qualsiasi causale dovuti ».

SALARI, BONAFINI, ZANE, DERIU, BERMANI, TEDESCHI, FERRARI Francesco

T O R E L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai senatori Rotta e Veronesi sul primo comma, io pregherei i colleghi di volerlo ritirare poichè ritengo che il contenuto di tale emendamento sia recepito integralmente nello emendamento presentato dai senatori Coppo, Angelilli ed altri.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero anch'io associarmi all'invito che il senatore Torelli ha rivolto ai senatori Rotta e Veronesi poichè l'emendamento che essi hanno proposto è già contenuto nell'emendamento Coppo, ed inoltre l'emendamento Coppo ha una portata più ampia. Credo che nello spirito della proposta dei senatori liberali vi sia proprio il concetto che è contenuto in modo molto più ampio in quella del senatore Coppo, e in questo senso, come ripeto, invito i senatori Rotta e Veronesi a ritirare il loro emendamento.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . In seguito alle dichiarazioni fatte sia dal relatore che dal Ministro, i quali hanno confermato, nel modo più preciso e più ampio, che quanto intendevamo promuovere con il nostro emendamento è contenuto nell'emendamento Coppo, noi ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Piccardò ha facoltà di illustrare gli emendamenti da lui presentati assieme ai senatori Nencioni, Pace ed altri.

P I C C A R D O . Rinuncio a svolgerli.

P R E S I D E N T E . Il senatore Coppo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

C O P P O . Io non ho alcuna intenzione di motivare l'emendamento perchè ho avuto occasione di farlo nella discussione generale, nel senso cioè che l'emendamento tende a dare con chiarezza delle direttive alle amministrazioni che sono impegnate ad accertare i trattamenti conformi; a me interessa solo chiarire due problemi.

Un primo problema è di forma: dell'emendamento presentato esistono due relazioni; alla terza riga si dice da una parte: « retribuzioni e altri assegni » dall'altra: « retribuzioni o altri assegni ». La dizione esatta è la prima.

Il secondo chiarimento che desideravo dare vuol precisare che nella dizione « retribuzioni e altri assegni comunque denominati, corrisposti con carattere continuativo » io e i colleghi intendiamo comprendere il trattamento reale complessivo da mettere a raffronto sia degli statali sia dei parastatali.

Ecco perchè dovrei ritenere che l'emendamento presentato dal senatore Salari ed altri, che si inserisce dopo la parola « assegni » nel mio emendamento voglia essere sostanzialmente un chiarimento e non altro. Quando si dice: « altri assegni non annessi a funzioni o servizi particolari », evidentemente si intendono solo quei tipi di assegni che riguardano particolari funzioni tecniche, perchè la volontà politica che esprimiamo in questo emendamento è che si debbano comparare i trattamenti complessivi prendendo in esame tutte le voci retributive ed anche operando un confronto per quanto riguarda la durata e le modalità delle prestazioni di lavoro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Salari ha facoltà di svolgere il suo emendamento tendente a modificare l'emendamento presentato dal senatore Coppo e da altri senatori.

S A L A R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la portata dell'emendamento

da me e da altri colleghi proposto è stata già anticipatamente, ampiamente ed esaurientemente enunciata dal Ministro nel suo discorso di replica. A me, pertanto, sembra di non dover nulla aggiungere in quanto si tratta di dare un aspetto veramente concreto alla portata dell'emendamento proposto dal senatore Coppo. Senza l'inserimento delle parole da noi proposte l'emendamento Coppo avrebbe una portata talmente generica che nella pratica applicazione dello stesso si incontrerebbero poi delle difficoltà.

Noi intendiamo appunto portare un contributo concreto alla chiarezza di questa norma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a voler esprimere il proprio avviso sugli emendamenti dei senatori Coppo e Salari.

T O R E L L I , *relatore.* La Commissione è favorevole all'emendamento del senatore Coppo integrato dall'emendamento del senatore Salari.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

* **B O S C O ,** *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dai senatori Coppo, Angelilli, Pennacchio, Molinari e Torelli, con l'integrazione suggerita e proposta dai senatori Salari, Bonafini, Zane ed altri. È favorevole in quanto, nella stessa relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge, il Governo ha fatto presente che nella comparazione degli stipendi e del trattamento retributivo del personale statale con quelli dei previdenziali, a norma della determinazione della Corte dei conti, bisogna tener conto, necessariamente, della durata delle prestazioni, delle modalità delle prestazioni, specialmente in relazione alla circostanza che i previdenziali prestano 40 ore di servizio settimanale ed hanno tre « ritorni » pomeridiani. Queste circostanze, come veniva sottolineato già nella relazione al disegno di legge, devono

evidentemente essere tenute presenti al momento della comparazione.

Così pure bisognerà tener presente il trattamento globale del personale statale, con esclusione — ed ecco il chiarimento che chiedeva il senatore Coppo — di quelle indennità o assegni retributivi, comunque denominati, che si riferiscono a funzioni di carattere speciale, perchè ovviamente bisogna tener presenti quegli assegni e quegli stipendi che valgono per la generalità dei funzionari. Naturalmente questo vale non soltanto per gli statali, senatore Coppo, ma va anche a beneficio dei previdenziali. In questo senso, quindi, credo che il chiarimento proposto dal senatore Salari possa giovare ai fini di quella comparazione dalla quale dovrà scaturire, come noi vivamente ci auguriamo, quel clima di ristabilita fiducia, di comprensione reciproca che è certamente preferibile ad uno stato permanente di incertezza e di lotta.

Ecco perchè, mentre il Governo si è opposto con decisa fermezza ad ogni emendamento che svuotasse di contenuto la determinazione della Corte, esso tuttavia è favorevole e pienamente consenziente a quegli emendamenti che possano servire di base alla creazione di un clima di distensione generale, in modo che i previdenziali possano essere tranquilli sul loro avvenire.

P R E S I D E N T E . Con questi chiarimenti, senatore Coppo, lei aderisce all'emendamento del suo emendamento proposto dal senatore Salari?

C O P P O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Picardo, insiste sul suo primo emendamento? Infatti dovrei mettere in votazione prima il suo emendamento.

P I C A R D O . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento presentato dal senatore Picardo.

T O R E L L I , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Picardo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Coppo ed altri, integrato dall'emendamento proposto dal senatore Sallari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Viglianesi ha facoltà d'illustrare il suo emendamento.

* V I G L I A N E S I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, io devo insistere sull'emendamento presentato, per le ragioni, mi pare, ampiamente spiegate in sede di discussione generale. L'emendamento è stato presentato per dare una definitiva soluzione al problema che inaspettatamente è stato riproposto all'attenzione del Parlamento, degli enti previdenziali e del Governo, dalla nota dichiarazione della Corte dei conti.

Il decreto-legge presentatoci dal Governo, e lo confermo qui, è stato voluto dagli enti e dalle confederazioni; è stato però strutturato sotto la pressione dell'urgenza e delle necessità del momento.

Quindi io non metto assolutamente in discussione il decreto-legge nel suo complesso e le finalità del decreto, che ritengo assolutamente positive. Ma è indubbio che si tratta di un decreto straordinario, in una situazione straordinaria.

L'emendamento si richiama all'ultima parte dell'articolo 1, quella che si riferisce alle eventuali eccedenze retributive che dovrebbero verificarsi per determinati gradi del personale.

Il decreto presentatoci dal Governo dice che tali eccedenze costituiranno delle indennità a carattere personale, e, dopo la replica del Ministro, sappiamo che saranno considerate anche agli effetti della pensione ed as-

sorbite man mano negli aumenti degli stipendi.

Indubbiamente è stato fatto un passo avanti; tuttavia mi pare che sussista sempre quella preoccupazione, cui avevo accennato in occasione del mio intervento durante la discussione generale, che ci si possa trovare di fronte a disparità tra dipendenti degli stessi gradi e di pari funzioni, negli stessi istituti, disparità che indubbiamente possono creare un disagio e forse una disfunzione nell'attività degli istituti e divenire motivo di agitazioni future.

È chiaro che nel 1963 l'azione delle confederazioni, la presa d'atto, l'accettazione da parte dei Consigli di amministrazione degli istituti, l'approvazione data dai Ministeri vigilanti vollero sistemare concretamente la situazione retributiva in quegli istituti e, se qualcosa non ha funzionato in riferimento al decreto legislativo n. 722, ciò vuol dire che una nuova realtà si è venuta a determinare, una realtà che da allora non ha creato motivi di discussione nè dato adito ad agitazioni, dando anzi finalmente la possibilità ai dipendenti degli enti previdenziali e assistenziali di lavorare tranquillamente.

Qualcosa di positivo dunque era stato fatto, indipendentemente dal fatto che formalmente si poteva essere andati al di là, per alcuni gradi, dell'articolo 14 del decreto n. 722.

A me pare che il compito del Parlamento, al di là di quelle che possono essere le osservazioni di carattere legalitario, diciamo così, della Corte dei conti, sia quello di prendere atto di questa situazione e di adeguare la legge alle nuove realtà.

Ecco perchè noi abbiamo presentato questo emendamento che, io vorrei chiarire, non è partito esclusivamente dalla mente di sindacalisti, di un sindacalista o di un gruppo di sindacalisti che l'hanno accettato ma ha corrisposto ad una visione realistica di alcuni senatori facenti parte del Comitato direttivo del nostro Gruppo.

Il Ministro, nella sua replica, ritengo che abbia incluso anche l'emendamento che io sto illustrando tra quelli che svuoterebbero la determinazione della Corte dei conti. Io mi permetto di dire con molto rispetto, onorevole Ministro, che a me non sembra che

con questo emendamento si pregiudichi lo scopo della legge, perchè con tale emendamento non si intende affermare che i problemi prospettati dalla Corte dei conti non esistono assolutamente, ma dire che noi possiamo sanare la situazione accertata dalla Corte dei conti attraverso un possibile, eventuale futuro assorbimento delle eccedenze retributive accertate da parte dei Consigli di amministrazione. Quindi si dà atto alla Corte dei conti, se risulteranno delle eccedenze, che queste eccedenze esistono: è semmai il modo in cui queste eccedenze vengono riassorbite che si differenzia dalla soluzione proposta dal decreto-legge. Ma nei riguardi della Corte dei conti io credo che sia il testo del decreto del Governo sia lo emendamento proposto da noi risolvono il problema alla stessa maniera, cioè lasciando in effetti la situazione di fatto in termini inalterati.

Mi preoccupa però di una cosa. È stato detto ieri anche dal relatore che in realtà si toccheranno soltanto alcuni gradi superiori e cioè tre gradi fra i più elevati. Io mi permetto di contestare questa affermazione e di dire invece che si verificherà esattamente l'opposto, in quanto, se è vero che attraverso l'indennità personale noi congeliamo oggi le retribuzioni dei dipendenti parastatali al punto in cui sono, man mano però che costoro avanzeranno nella carriera, manterranno un'indennità a titolo personale inferiore a quella già percepita da coloro che si trovano già nei gradi superiori. Coloro che sono nei gradi più elevati, onorevole Ministro, avendo l'indennità a titolo personale, mantengono in realtà tutta la loro retribuzione e se la portano dietro, anche agli effetti della pensione, fino alla fine. Ora, siccome non credo sia prevedibile un aumento generale delle retribuzioni dei parastatali nei prossimi mesi, e forse neanche negli immediati anni a venire, devo ritenere che le misure previste dal Governo danneggeranno i gradi inferiori e non i gradi superiori.

La nostra non è quindi una tesi eversiva: è una tesi che può avere una ragione sindacale ma che ha anche un fondamento di giustizia generale per questi dipendenti e che

soprattutto si preoccupa di non creare motivi di squilibrio e motivi di malcontento che sicuramente riproporrebbero tutti i problemi dei parastatali nei prossimi mesi, e nei prossimi anni, al punto in cui erano prima del 1963, e riproporrebbero tutti quei temi che sono stati sollevati da altri Gruppi, ai quali non ci siamo voluti associare.

P R E S I D E N T E . Senatore Viglianesi, intende insistere per la votazione del suo emendamento?

V I G L I A N E S I . Onorevole Presidente, se mi si prospetta la questione di fiducia, come è stata prospettata per gli altri emendamenti, evidentemente per me come per il mio Gruppo si pone un problema politico e non più tecnico sul modo dell'assorbimento delle eccedenze retributive.

In questo caso, poichè io personalmente e il mio Gruppo siamo nella maggioranza ed abbiamo fiducia nel Governo che la rappresenta, evidentemente non potrei non ritenere l'emendamento proposto; ma ciò solo nel caso che il Governo ponesse la questione di fiducia.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B O S C O ,** *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Innanzitutto vorrei brevemente rispondere nel merito alle osservazioni del senatore Viglianesi, che desidero ringraziare per aver dato atto in modo preciso e, credo, definitivo che il decreto-legge è stato emanato dal Governo su richiesta delle confederazioni sindacali e dei consigli di amministrazione degli enti.

Insisto su questo, perchè da parte di qualche altro senatore, che rappresenta altre confederazioni di lavoratori, ciò è stato ripetutamente negato. Ecco perchè ho interesse ad affermare che il Governo, anche in questo caso, non ha detto che la pura verità.

Ciò premesso, io ho già detto nel mio precedente intervento che il Governo intende fare ogni sforzo possibile per realizzare un

assetto definitivo dei previdenziali senza peraltro in alcun modo ferire i principi che derivano dalla determinazione della Corte dei conti.

In questo senso il massimo sforzo che il Governo può fare è quello di accettare l'emendamento successivo, nel quale si dice innanzitutto che l'assegno *ad personam* è pensionabile, come ho già detto nella mia replica, e come il senatore Viglianesi ha avuto la bontà di sottolineare anche nel suo intervento.

In secondo luogo, nell'emendamento si afferma che il riassorbimento avviene per effetto di successivi incrementi delle retribuzioni, a qualsiasi causa dovuti. Così dice l'emendamento proposto dai senatori Salari, Bonafini ed altri, che fin d'ora dichiaro di accettare.

Invece l'emendamento del senatore Viglianesi è profondamente diverso, innanzitutto perchè snatura completamente la figura dell'assegno *ad personam*. Io ho fatto svolgere un'indagine dall'ufficio legislativo ed ho constatato che non c'è nessuna legge, fra quelle emanate dal 1945 ad oggi, nella quale l'assegno personale sia dichiarato assorbibile in virtù di aumenti generali; il che significherebbe che il legislatore riconosce, nel momento stesso in cui fa una legge, che bisogna aumentare quegli stipendi: non si dice come, nè in che misura, nè quando, ma si pone un principio che sindacalmente poi sarà invocato, sostenendo che lo stesso legislatore ha dichiarato che l'assorbimento avviene soltanto in caso di aumento.

In secondo luogo, ho detto che si travolge la determinazione della Corte dei conti. Devo darne una breve dimostrazione.

Una volta affermato, dalla Corte dei conti, che in virtù dell'articolo 14 deve esistere un rapporto fra il trattamento degli statali e il trattamento dei previdenziali, (e il senatore Viglianesi lo ha riconosciuto, perchè ha votato la prima parte dell'articolo 1 nel quale espressamente è detto che il confronto è fatto alla stregua dell'articolo 14) è chiaro che questa differenza esisterà sempre all'infinito nella misura in cui si aumentano sia i trattamenti degli statali, sia i trattamenti dei previdenziali. Questo è

l'aggancio che ha stabilito la Corte dei conti, e quindi l'emendamento del senatore Viglianesi si spiega esclusivamente nell'ipotesi che si parta dalla premessa che si tronchi il cordone che esiste tra il trattamento degli uni e il trattamento degli altri. Questa è la natura, questo è il valore del suo emendamento.

Accetto dunque l'emendamento dei senatori Salari, Bonafini ed altri, i quali coerentemente riconducono l'assegno *ad personam* all'istituto dell'assegno a titolo personale che si riassume generalmente quale che sia la natura dell'aumento, che può essere anche un aumento generale, ma non deve essere esclusivamente tale. Ho anche detto che la speranza del Governo consiste in ciò: che la questione si possa risolvere nel miglior modo possibile attraverso il confronto delle retribuzioni. Infatti, considerando, anche in relazione all'emendamento già votato, tutte le voci che gli statali hanno a titolo di assegno continuativo e generale, probabilmente le dimensioni del problema saranno estremamente ridotte.

P R E S I D E N T E . Senatore Viglianesi, insiste sul suo emendamento?

V I G L I A N E S I . Desidero sapere se il Governo pone la questione di fiducia o no.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nell'ipotesi che il senatore Viglianesi mantenga il suo emendamento, faccio presente, per incarico avuto dal Presidente del Consiglio, che il Governo pone la fiducia, sulla reiezione dell'emendamento stesso. (*Commenti e interruzioni dalla estrema sinistra*). Ho già dichiarato che il Presidente del Consiglio è in questo momento impegnato in colloqui internazionali; egli mi ha dato incarico, in relazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, di porre la questione di fiducia.

V I G L I A N E S I . Allora non insisto. (*Vivaci commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-

legge dai senatori Salari, Bonafini ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che sono stati ritirati sia il secondo emendamento subordinato presentato dal senatore Picardo e da altri senatori, sia lo emendamento subordinato presentato dai senatori Rotta e Veronesi.

I senatori Fiore, Di Prisco ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, le parole: « in misura superiore al 20 per cento ».

Il senatore Fiore ha facoltà di svolgerlo.

F I O R E . Onorevoli colleghi ed onorevole Ministro, io prendo volentieri atto che nella presentazione al Senato del decreto-legge nel primo articolo sono state depennate le parole « giuridico » e « di quiescenza » ed è rimasto il solo trattamento economico. Naturalmente trattamento economico significa trattamento per i lavoratori in servizio, che non ha nulla a che vedere con il trattamento di quiescenza. Credo che l'onorevole Ministro si sia convinto del fatto che la interpretazione che egli aveva dato in Commissione era per lo meno estemporanea.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Io ho chiarito in Aula, se lei ha seguito il mio discorso, ed ho chiarito in Commissione, che non c'è nessuna differenza. Io accetto, cioè, l'espressione « trattamento economico » nell'intesa che, sia prima che dopo la soppressione delle altre parole, il Governo non ha voluto dire altro che i consigli di amministrazione dovranno adeguarsi all'articolo 14. Niente di più, niente di meno. È pertanto chiaro che ci si riferisce al trattamento economico.

F I O R E . Il trattamento economico, quindi, si riferisce esclusivamente al trattamento del personale in servizio e non ha nulla a che vedere con il trattamento di quiescenza.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per quanto riguarda l'assegno a titolo personale, è da tenere conto del fatto che è stata votata la norma sulla pensionabilità.

F I O R E . Dobbiamo uscire dall'equivoco su questa questione, anche per le sue dichiarazioni rese in Commissione e per quelle in parte un po' meno drastiche fatte in Aula. Sono due questioni differenti il trattamento economico ed il trattamento di quiescenza. Credevo di averla convinta in Commissione portando un'esemplificazione relativa al periodo che va dalla Liberazione sino ad oggi. Il trattamento economico è un rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza è un rapporto assicurativo, e questi due rapporti non hanno mai camminato insieme se non (e solo in parte) recentemente. Storicamente si è formato per primo il rapporto retributivo, cioè un rapporto di lavoro, e la prima pensione in Italia, introdotta col sistema facoltativo, è stata quella del 1886 (con Luzzatto). In seguito, fino al 1919, abbiamo avuto sempre dei rapporti di carattere facoltativo. Anche la categoria antesignana nel campo delle pensioni, cioè la categoria degli autoferrotranvieri, soltanto nel 1919 è riuscita a trasformare il suo fondo facoltativo in fondo obbligatorio; è venuto poi il decreto del 1919 e quindi la legge del luglio 1920 che ha istituito l'assicurazione generale obbligatoria. I due rapporti, quindi, anche storicamente si sono formati in tempi e modi diversi. Come ripeto, il trattamento economico dipende da un rapporto di lavoro, mentre il trattamento di quiescenza dipende da un rapporto assicurativo. Sono quindi due trattamenti autonomi.

Per convincere gli onorevoli colleghi, desidero far rilevare che su ciò ho il conforto di una sentenza della Cassazione a sezioni riunite che in data 4 giugno 1964 dice: « Il rapporto assicurativo previdenziale quale è quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia è diverso per fondo, causa, soggetto e contenuto dal rapporto di prestazione d'opera e mantiene la sua autonomia ». Pertanto, quando parlia-

mo di trattamento economico dobbiamo intendere solo ed esclusivamente il trattamento retributivo del dipendente in servizio, che non ha quindi nessun rapporto col trattamento di quiescenza che è un trattamento autonomo.

E vengo alla parte sostanziale del mio emendamento. L'opinione pubblica è stata colpita dalle notizie pubblicate in merito alle grosse liquidazioni e alle pensioni capitalizzate: 121 milioni, 156 milioni, eccetera. D'altro canto la pensione capitalizzata, formalmente, rispondeva a disposizioni che lo INAIL aveva istituito nei rapporti con i dipendenti, mentre per quanto riguarda l'Istituto della previdenza sociale la percentuale relativa alla capitalizzazione della pensione era del 25 per cento. Il Governo ha cercato una strada, diciamo così, intermedia e si è mantenuto sul 20 per cento. Prendo atto che il Governo ha compreso che la capitalizzazione della pensione snatura il concetto di pensione, lo vanifica; infatti, dal punto di vista sociale, dare una pensione significa assicurare al prestatore d'opera, dal momento in cui va in quiescenza sino alla sua morte, un trattamento tale che gli permetta di continuare a mantenere un determinato tenore di vita. Se si ammette la capitalizzazione, nel caso che si riscuotano, tanto per fare un esempio, 100 milioni, questa somma si può mettere tranquillamente in banca continuando a percepire 400 mila lire al mese, restando integra la somma di cento milioni. Inoltre la capitalizzazione snatura, come dicevo in Commissione, anche il concetto di reversibilità: infatti la vedova del pensionato ha diritto al 50 per cento, al massimo, sulla base di una recente legge previdenziale, al 60 per cento, della pensione del marito; invece con la pensione capitalizzata riscoterà anche lei le 400 mila lire mensili e le rimarranno sempre i 100 milioni.

Questo da un lato; vi è poi un lato negativo rappresentato da una possibile e grave svalutazione della moneta: in tal caso quella somma può diventare carta straccia; altro lato negativo può essere rappresentato da un cattivo investimento. In tal caso il pensionato si trova in condizione di miseria e purtroppo questo dramma lo vivo giornalmente per quanto riguarda gli invalidi sul

lavoro che sono stati liquidati in capitale (perchè prima del 1935 non si era varata la legge per la rendita) con poche migliaia di lire, soldi che oggi sono naturalmente spesi, per cui gli invalidi si trovano alla fame e difatti si è approvato un primo e modestissimo provvedimento per vedere di venire incontro a questa categoria.

Tutti quelli che hanno partecipato a questa discussione hanno difeso tutta la categoria dei previdenziali, anzi alcuni colleghi hanno detto che difendevano i « minori », quelli cioè che hanno meno possibilità finanziarie. Ebbene con questo articolo istituire il 20 per cento per la capitalizzazione vuol dire agevolare esclusivamente gli alti impiegati, perchè è evidente che chi ha una modesta pensione di 80-90 mila lire mensili, se gli vien tolto il 20 per cento dandogli in cambio 2 milioni-2 milioni e mezzo dei quali non sa che farsene efficacemente, lo si mette in condizioni durante tutta la sua vita di avere un quinto in meno della già modesta pensione. Quando invece va in pensione un dipendente con 500-600 mila lire mensili la cosa è diversa, perchè anche quando avrà capitalizzato un quinto, il rimanente gli consentirà di vivere dignitosamente utilizzando nel contempo quei 10-20 milioni avuti in conto capitale.

Ora, se vogliamo fare seriamente della moralizzazione, se vogliamo accettare il criterio generale di mettere tutti sullo stesso piano, dobbiamo abolire questo 20 per cento. Ecco perchè noi sosteniamo che la capitalizzazione deve sparire dalla legislazione pensionistica previdenziale. Mi auguro che la Commissione vorrà accettare il mio emendamento e soprattutto che il Ministro vorrà accettarlo, perchè il Ministro deve comprendere che questo emendamento sana una situazione che diventa pesante e all'interno degli stessi istituti crea delle sperequazioni dannose e pericolose.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , relatore. La Commissione apprezza tutti gli argomenti portati dal collega Fiore, ma nella sua maggioranza

ritiene di aderire al testo governativo. Essa considera positivo il fatto che il pensionato possa disporre all'atto del suo pensionamento oltre che dell'indennità di buonuscita anche di una piccola parte di pensione capitalizzata, che lo mette in grado di avere una somma che potrebbe essere utile agli effetti della sua sistemazione immediata al momento dell'ingresso tra i pensionati. Noi crediamo che ciò venga a favorire soprattutto quei lavoratori che appartengono ai livelli inferiori.

L'azione moralizzatrice è stata quella compiuta dal Governo, di scendere da un cento per cento che esisteva, a questo limite del 20 per cento. La Commissione, nella sua maggioranza, ritiene di aderire al testo governativo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

* **B O S C O** , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, anche io apprezzo molto le considerazioni che ha fatto il senatore Fiore, specialmente quella secondo la quale il vero trattamento di quiescenza richiede un assegno continuativo, altrimenti non sarebbe tale. Quindi egli mi trova perfettamente consenziente su questo principio.

Però, poichè si tratta di una norma legislativa che per la prima volta incide su questo tipo di trattamento, il Governo ritiene che la misura percentuale in cui la liquidazione è consentita sia una misura sufficiente. Tanto più, senatore Fiore, che il Governo, prima di fare questo decreto-legge, come ho detto ampiamente e come ho sottolineato, ha consultato le organizzazioni sindacali, le quali ritengono che al momento attuale la misura del 20 per cento sia giusta, anche per contemperare quelle speranze, quelle aspettative che si erano create da parte di coloro che stavano per essere collocati in pensione e che possono aver fatto un giusto calcolo di acquistare qualche cosa con la liquidazione in tale misura. Il Governo, pertanto, concorda con l'avviso

della Commissione nel ritenere che l'emendamento, purtroppo, non si possa accogliere.

P R E S I D E N T E . Senatore Fiore, insiste sull'emendamento?

F I O R E . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dai senatori Fiore, Di Prisco, Preziosi ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che i seguenti emendamenti sono stati ritirati dai presentatori:

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Dovrà altresì essere corrisposta in capitale l'eventuale eccedenza, rispetto alla predetta percentuale, della somma accantonata al fondo individuale di previdenza ».

PICARDO, NENCIONI, PACE, FRANZA, GRIMALDI, PINNA, CREMISINI, CROLLALANZA, LESSONA, MAGGIO, BASILE, FIORENTINO, GRAY, LANTANZA, PONTE, TURCHI;

Aggiungere, alla fine dell'articolo 2 del decreto-legge, il seguente comma:

« Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e della indennità di anzianità, di cui ai precedenti comma, sono riconosciuti utili i periodi di tempo trascorsi sotto le armi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti dello Stato ».

PICARDO, NENCIONI, PACE, FRANZA, GRIMALDI, PINNA, CREMISINI, CROLLALANZA, LESSONA, MAGGIO, BASILE, FIORENTINO, GRAY, LANTANZA, PONTE, TURCHI.

Gli emendamenti sono così esauriti.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il collega senatore Rotta ha espresso ieri il nostro punto di vista, il punto di vista del Gruppo liberale sulla complessa materia in esame, formulando critiche e mettendo in rilievo le nostre perplessità e le nostre riserve in ordine al modo con cui il Governo ha affrontato la questione, tardi, ad un tempo, ed affrettatamente, e quindi con insoddisfazione ed anche con danno evidente di una benemerita categoria. Ciò soprattutto in ordine alla difficoltà di stabilire una comparazione veramente esatta ed attendibile fra il trattamento del personale statale e quello degli istituti previdenziali, comparazione imposta in modo quasi meccanico dall'esistenza della legge n. 722.

Dobbiamo dare atto che con l'approvazione dell'emendamento Coppo, comprensivo di un emendamento nostro, tali difficoltà sono ora notevolmente attenuate.

Di fronte a queste ragioni, che potranno, noi lo speriamo, trovare in seguito adeguata soddisfazione, altre ragioni vi sono alle quali siamo particolarmente sensibili, ragioni che attengono anzitutto al corretto funzionamento dell'apparato statale nei suoi vari organi, alla doverosa necessità di adeguarsi alle decisioni della Corte dei conti e di evitare la creazione di pericolosi precedenti in una materia tanto delicata. Ragioni di ordine finanziario, perchè auspichiamo che questo provvedimento sia l'inizio — dico solo l'inizio, e ci rammarichiamo che sia proprio questo — di quella più severa politica finanziaria la cui necessità da anni andiamo affermando.

E non parlo delle ragioni di urgenza, ma è pur necessario che, nella incresciosa situazione presente e in attesa di meglio, sia assicurata ai previdenziali la corresponsione dei dovuti stipendi. Tali motivi avevamo ritenuto sempre prevalenti e solo la colorazione politica assunta inaspettatamente dal disegno di legge nel corso delle votazioni degli articoli aveva potuto suggerire o, meglio, imporre a noi una diversa valutazione.

Poichè non si è creduto di ulteriormente insistere e la legge è stata così restituita al

suo aspetto primitivo, il Gruppo liberale, pur denunciandone le deficienze e i difetti, darà voto favorevole al disegno di legge.

F R A N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . La nostra parte, nelle conclusioni rassegnate ieri dal collega Nencioni, ha sintetizzato in termini rigorosamente conseguenti il proprio orientamento in merito al problema posto dal Governo con la presentazione del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge del quale da più giorni il Senato si va occupando.

Sarebbe abnorme e immorale, è stato detto, portare ad un livello più basso le retribuzioni di una benemerita categoria riconoscendo l'acquisizione dei diritti che essa ha conseguito.

A questa conclusione il senatore Nencioni è giunto dopo accurato approfondimento degli aspetti del problema sul piano tecnico-giuridico, sul piano politico, sul terreno umano.

Nè la nostra è una posizione isolata. Anzi! Altri eminenti colleghi di tutti i settori politici del Senato, non esclusi quelli della maggioranza, sono pervenuti alle medesime conclusioni pur avendo sostenuto, con pari impegno ed altezza di impostazione, le tesi contrarie alla estinzione ed alla incostituzionalità del decreto luogotenenziale n. 722 del 1945.

Basterebbe citare, per darne la dimostrazione, un passo del discorso del senatore Deriu del Gruppo della Democrazia cristiana: « Il Parlamento « egli ha detto » non potrebbe mai sanzionare il principio che le condizioni di vita di decine di migliaia di lavoratori possano essere modificate in peggio ».

Identico avviso rivelano coloro i quali propongono, con emendamenti come quello Salari o con ordini del giorno, come quello presentato da senatori del Gruppo socialista, riassorbimenti nei futuri aumenti a carattere generale, lasciando intatte le attuali retribuzioni per tutti i gradi e qualifiche.

Ci troviamo perciò in presenza di un orientamento come non mai univoco del Senato.

Né ci sembra che il Governo abbia rivelato diverso od opposto avviso; che anzi, potremmo aggiungere, il Governo, con il decreto-legge, ha anticipato nei tempi, sul piano legislativo, l'orientamento politico emerso dal presente dibattito.

Allorquando il Governo nell'articolo 1, secondo comma del decreto-legge, decide di mantenere in vita fino al 30 giugno 1967, in attesa delle deliberazioni degli organi responsabili degli enti previdenziali, il trattamento giuridico, economico e di quiescenza attualmente in vigore per effetto ed in esecuzione di deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti, quel trattamento cioè che a giudizio della Corte dei conti non è conforme a legge, mostra da una parte di avere attuato sul terreno legislativo la sostanza degli orientamenti emersi nel presente dibattito e dall'altra che le osservazioni della Corte dei conti, indubbiamente valide e vincolanti per i consigli di amministrazione degli enti previdenziali, non sono ritenute parimenti impegnative, nel quadro superiore del principio della divisione dei poteri, né dal Governo, né dal Parlamento.

In sostanza il Governo, con il decreto-legge del quale si discute, ha senza dubbio alcuno abrogato il decreto luogotenenziale n. 722 del 1945, conferendo forza e valore di legge alle deliberazioni a suo tempo adottate dai consigli di amministrazione degli enti previdenziali.

Nè poteva essere adottata soluzione diversa in quanto mediante quegli atti deliberativi, per molti anni, con il consenso del Governo, si dette vita a un trattamento economico per i dipendenti degli enti di previdenza non conforme ai limiti posti dal decreto luogotenenziale n. 722 del 1945.

Nè è da osservare che tratterebbesi di temporanea abrogazione, in riferimento all'ultimo comma del citato articolo 1, con cui si decreta la corresponsione a titolo di assegno personale di quelle parti delle retribuzioni in atto le quali dovessero risultare eccedenti rispetto agli accertamenti ed alle deliberazioni comparative previste dal primo comma della medesima norma perchè è evidente che, ove le deliberazioni non dovessero essere adottate per l'insorgere di

difficoltà obiettive connesse all'applicazione del criterio vincolante di comparazione tra le retribuzioni previdenziali e quelle statali, verrebbe a protrarsi per un tempo indefinito l'attuale stato di cose senza possibilità di rilievi da parte della Corte dei conti.

Si può pertanto affermare che il decreto luogotenenziale n. 722 del 1945 ha ormai, per la incombenza della conversione in legge del decreto-legge, concluso il suo ciclo vitale nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

In sostanza il Governo, con il decreto-legge, dà mandato ai Consigli di amministrazione degli enti previdenziali di accertare e deliberare, entro il 30 giugno 1967, se e di quanto le retribuzioni dei previdenziali siano superiori a quelle degli statali.

Proroga inoltre fino al 30 giugno 1967 l'attuale trattamento economico dei previdenziali, e dispone che, appena intervenuta la delibera condizionante dei Consigli di amministrazione, l'eventuale differenza in più risultante dal parametro venga attribuita *ad personam* per un tempo indefinito.

Come è evidente, siamo in presenza di un complesso normativo di indiscusso valore abrogativo del decreto luogotenenziale numero 722 del 1945: il richiamo al limite del 20 per cento contenuto nel detto decreto luogotenenziale è fatto ai sensi del primo comma dell'articolo 1 e perciò ai soli fini degli accertamenti demandati ai consigli di amministrazione.

Ma, come abbiamo constatato, le maggiori difficoltà sembra che siano emerse proprio in occasione degli accertamenti i quali sono assurti a punto fulcrile del presente dibattito. Nè poteva essere diversamente; tralasciando i rilievi di ogni settore di parte politica, basterebbe far riferimento alla nota 13 giugno 1963 del Ministro del lavoro, diretta alla Corte dei conti, con la quale si prospettò, per l'appunto, la pratica difficoltà di individuare le voci retributive da porre al raffronto a causa delle indennità, premi ed integrazioni corrisposte a vari titoli, per cui emergeva la sostanziale diversità di funzioni, il che è stato rilevato anche da alcuni oratori nel presente dibattito e con particolare incisività dal collega Piccardò.

Per dare un quadro compiuto dell'importanza della questione occorrerà ricordare che la stessa Commissione Fenoaltea, la quale rassegnò le sue conclusioni nel momento in cui la legge sul conglobamento era in quasi compiuta fase di attuazione, non potè superare il fatto delle difficoltà sorte dall'esame di comparazione delle attribuzioni. Per giunta, quasi ignorando tanti precedenti e tanti naufragi, nel decreto-legge non vengono fissati nè i criteri nè le modalità da tener presenti ai fini della regolarità e della legalità degli accertamenti comparativi demandati ai consigli di amministrazione; nè il Governo ha chiesto una delega al Parlamento per procedere all'indicazione dei criteri sui quali insorgeranno divergenze fra sindacati, Governo e consigli di amministrazione degli enti previdenziali senza possibilità di soluzioni per difetto di ancoraggi legislativi. In siffatte condizioni, smaccatamente empiriche, in difetto della indicazione di ogni elemento di giudizio ai fini del parametro, è da ritenere che difficilmente i consigli di amministrazione potranno giungere a soluzioni concrete. Non è pertanto campata in aria la previsione di una quasi certa inattuabilità della condizione di legge relativa alle deliberazioni di comparazione dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali e perciò potrebbe risultare inoperante il termine del 30 giugno 1967 prestabilito dal decreto-legge essendo questo condizionato rigorosamente ed espressamente dalla esistenza degli atti amministrativi quali le delibere dei consigli di amministrazione.

Ne consegue che, allorché il Governo pone sulla penna del relatore affermazioni come questa: « Il Senato non può non riconoscere nella determinazione del Governo la ferma e decisa volontà a che la legge sia restaurata perchè nessun diritto può essere riconosciuto contro la legge che del diritto è fonte », veniamo a trovarci in presenza di un grossolano tentativo di sviamento di posizione.

In contrario il Senato constata che il Governo, questo Governo e tutti gli altri che lo hanno preceduto nel tempo, dopo aver permesso e tollerato per tanti e tanti anni la

eclatante violazione dei limiti posti dal decreto luogotenenziale n. 722 del 1945, dandone volta a volta opportune giustificazioni, giunge ora con il decreto-legge all'esame a dichiararne, a posteriori, la inapplicabilità e ciò soltanto a causa dell'atteggiamento corretto e responsabile dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali i quali sul piano delle responsabilità amministrative, coscienti dei propri limiti, hanno fatto conoscere di voler adeguare le proprie decisioni a quelle provenienti dalla Corte dei conti.

È da attribuire a questo sviamento di posizioni tentato dal Governo, il fatto che il Senato sia stato trascinato a discutere tesi giuridiche ad alto livello quasi fosse un organo giurisdizionale.

Ciò se ha conferito al dibattito, secondo le tradizioni dell'Assemblea, particolare solennità per i momenti di alta risonanza delle tesi sostenute, non ha certamente giovato all'economia della discussione.

L'alterazione dei termini del dibattito ed il fascino delle tesi giuridiche non ha però impedito che il problema di fondo emergesse nella sua lineare e rigorosa impostazione politica.

Il problema di fondo è che nessuna delle parti politiche dell'Assemblea è disposta a consentire che non venga mantenuto in senso definitivo e permanente l'attuale stato economico dei previdenziali raggiunto a seguito di intese fra i consigli di amministrazione degli enti, i rappresentanti del Governo e le rappresentanze sindacali, nello spirito e nella lettera dell'articolo 36 della Costituzione.

Se in sostanza il Governo vuole la medesima cosa, come ho dimostrato che ha voluto secondo l'interpretazione da me data al decreto-legge del quale discutiamo, non si comprende la ragione per la quale non si sia provveduto a presentare una legge non condizionata nè condizionante quale quella che abbiamo all'esame; una legge la quale, non verificandosi la condizione posta nel primo comma, resterebbe inoperante nel presupposto che l'ha ispirata e provocherebbe un vuoto legislativo pregiudizievole sul fatto di una correlazione tra le retribu-

zioni dei dipendenti statali e parastatali fin qui bene o male faticosamente e in parte attuata per l'incombenza del discusso decreto luogotenenziale n. 722 del 1945.

In fondo il dissenso tra noi e la maggioranza che appoggia la politica governativa non verte perciò sul merito del problema. Sul problema politico e sui termini di soluzione non esistono tesi contrapposte sull'*an debeatur*, esistono contrapposizioni meramente strumentali.

Nè sul piano pratico ci sembra che il ricorso ad un decreto-legge, per molti aspetti lacunoso ed intessuto di termini e di condizioni, possa infrenare o ritardare le ripercussioni connesse alla situazione di diritto e di giustizia da tempo in atto per i previdenziali e che costituiscono permanentemente fulcro di convergenza di interessi dei dipendenti statali. Nessuno potrà negare che il problema non sia già da tempo presente nella coscienza dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Era perciò auspicabile una maggiore chiarezza di impostazione del provvedimento, una sicura decisione e soprattutto l'indicazione dei criteri valevoli per il giudizio di comparazione fra retribuzioni previdenziali e statali, dal che nessun danno di prestigio sarebbe derivato alla Corte dei conti, così come nessun danno di prestigio determina l'equivoca soluzione adottata dal Governo con il presente disegno di legge.

La Corte dei conti conosce i propri limiti e ne dà costante dimostrazione.

Il Governo e le Assemblee legislative non sono ancorate alle decisioni degli organi giurisdizionali ordinari e speciali.

Il potere del Governo e del Parlamento trova un limite, superabile anche esso con il ricorso alla procedura di revisione costituzionale, soltanto nelle decisioni della Corte costituzionale.

Avremmo perciò desiderato soluzioni radicali. In ciò il dissenso.

La strada imboccata dal Governo rivela ancora una volta la tendenza deprecabile per le soluzioni provvisorie e temporanee; una tendenza ai dannosi accomodamenti, agli artifici non certamente conformi all'alta funzione di un organo qual è il Governo,

cui è demandata la superiore responsabilità nella guida della Nazione. Per questi motivi daremo voto contrario. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

BITOSS I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSS I. Per i motivi già tante volte espressi, il Partito comunista voterà contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge, debbo proporre al Senato una modifica di coordinamento, nel senso che all'emendamento proposto dai senatori Salari, Bonafini ed altri all'emendamento sottoscritto dai senatori Coppo, Angelilli ed altri, approvato dal Senato, occorre apportare una rettifica formale per cui il medesimo deve ritenersi così formulato: « *All'emendamento proposto dai senatori Coppo, Angelilli ed altri, dopo le parole: « comunque denominati », inserire le seguenti: « non annessi a funzioni o servizi particolari, e ».* ».

Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

L'articolo unico del disegno di legge risulta pertanto così formulato:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, con la seguente modificazione:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Entro il 30 giugno 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie

per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

A tale fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonché della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

Fino all'emanazione delle sopradette deliberazioni e comunque non oltre il 30 giugno 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio, escluso il caso di risoluzione volontaria del rapporto. La medesima parte sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi delle retribuzioni a qualsiasi causale dovuti ».

Poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico e con l'avvertenza che il titolo risulta così modificato:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente la disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza », metto senz'altro ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

DERIU, MONNI, CREPELLANI, CARBONI, AZARA, BETTONI, BALDINI, VENTURI, ZENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno ed al Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord.* — Premesso che il Consiglio regionale della Sardegna ha presentato al Parlamento, in data 6 luglio 1966, un voto solenne, ai sensi dell'articolo 51 della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n. 3, inteso a richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulle condizioni economiche e sociali dell'Isola, in progressivo e costante arretramento anche rispetto all'area del Mezzogiorno d'Italia;

considerata la pesantezza della situazione sarda che ha indotto le autorità responsabili a riunire di recente, in forma straordinaria, l'Assemblea regionale alla presenza di tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione dell'Isola, e di cui è indice eloquente l'esodo già verificatosi e tuttora in corso delle forze di lavoro più valide, le quali non trovano occupazione nell'ambito della Sardegna, nonostante il suo noto spopolamento e la minima densità demografica;

constatato che non ultima ragione del dilagare del fenomeno dell'abigeato e della insicurezza nelle campagne abbandonate è l'istintiva reazione, sempre illegittima ed irrazionale, allo stato di bisogno ed alle condizioni di arretratezza;

valutate le cause che hanno impedito « la messa in moto in Sardegna di un autonomo processo di sviluppo che consenta alla economia isolana la sua integrazione con il sistema economico nazionale », le quali cause si identificano principalmente:

1) nella mancanza di coordinamento tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle dell'Amministrazione statale,

espressamente previsto dalla legge 11 giugno 1962, n. 588;

2) nella riduzione progressiva degli investimenti e delle spese pubbliche da parte dello Stato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 588 citata, il cui carattere di « aggiuntività » è, peraltro, esplicitamente sancito negli articoli della medesima;

3) nel mancato intervento in Sardegna delle aziende sottoposte al controllo del Ministero delle partecipazioni statali, nonostante gli obblighi loro derivanti dal preciso disposto dell'articolo 2 della legge 588;

4) nell'inadeguato sistema dei trasporti interni ed esterni, i quali avrebbero dovuto togliere la regione dal suo isolamento ed eliminare i motivi di disagio anche psicologico determinati proprio dalle condizioni di insularità;

ritenuto che il Piano di rinascita della Sardegna per divenire effettivamente operante e produttivo di civili progressi deve essere attuato nella sua globalità ed in stretto coordinamento e simultaneità con gli interventi normali e straordinari dello Stato; che il riscatto dell'Isola dalla sua secolare depressione e la contemporanea valorizzazione delle risorse materiali ed umane esistenti localmente è problema che, per l'interesse e l'importanza nazionale che assume, deve impegnare gli organi dello Stato in uno sforzo solidale e costante e in fattiva e concreta collaborazione con gli organi regionali,

l'interpellante chiede di conoscere se non ritengano doveroso ed utile fare proprio e appoggiare il voto di cui alla premessa, nelle sue motivazioni e nelle sue richieste economiche e sociali, e di curare:

a) la predisposizione sollecita, di concerto con la Regione sarda, di quei provvedimenti che consentano la tempestiva e totale messa in opera, nei suoi contenuti qualitativi e quantitativi, del Piano quinquennale regionale, elaborato ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588, ed approvato il 27 luglio 1966 dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;

b) la presentazione, senza ulteriori indugi, di un programma completo ed articola-

to per settori produttivi e per zone territoriali, da attuarsi a cura delle aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 2 della citata legge, e tenendo presenti le direttive impartite dal competente Comitato dei ministri per il Mezzogiorno fino dal 2 agosto 1963. (552)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, STIRATI, BONACINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che, in occasione del recente grave episodio avvenuto nella Facoltà di architettura di Roma ove diciassette studenti di estrema destra hanno occupato per 24 ore la Facoltà per impedire la nomina alla cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti del professor Paolo Portoghesi — vincitore del concorso bandito per il Politecnico di Milano — adducendo l'inaudita ragione della sua appartenenza al Partito socialista democratico italiano - Partito socialista italiano unificati, il Preside della Facoltà abbia autorizzato, dopo l'occupazione, l'Assemblea degli studenti fascisti vietando lo ingresso nell'Aula Magna agli studenti che non potevano dimostrare la loro appartenenza a movimenti di estrema destra. (1632)

VALENZI, GOMEZ D'AYALA, PALERMO, BERTOLI. — *Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi per cui:

1) non sia stato ancora concluso l'accordo tra il Consiglio delle ricerche e la Mostra d'Oltremare per la cessione, da parte di questa, di un certo numero di ettari di terreno che permetterebbero ad alcuni Enti di ricerca scientifica di sviluppare la propria iniziativa dando così finalmente

inizio alla creazione della « Zona della ricerca », di cui si è tanto scritto e parlato in questi ultimi tempi come di cosa fatta;

2) tra due Enti che dipendono in ultima analisi l'uno dal Ministero della ricerca scientifica e l'altro dal Ministero delle partecipazioni statali sia così difficile un accordo che tutti dichiarano di volere, che è stato sollecitato da tutta la stampa napoletana, da tutti i gruppi consiliari sia al Comune che alla Provincia, e che sembrerebbe non dovere incontrare nessuna resistenza a parte quella della Presidenza dell'Ente mostra che però, si è detto, sarebbe ormai superata;

3) dopo ben quattro anni di esasperanti trattative, avendo finalmente il Presidente dell'Ente mostra dichiarato di essere disposto a cedere gli otto ettari di terreno richiesti dal Consiglio delle ricerche e di accettare sin da adesso che il valore del terreno sia fissato da una Commissione appositamente costituita, non sia stato possibile mettere sin da adesso a disposizione, per esempio, del laboratorio internazionale di biofisica, le zone già ad esso destinate onde possa fare in tempo con i suoi programmi e non perdere altro tempo prezioso in attesa della definitiva firma del contratto dato soprattutto che la Commissione, oggi per un motivo domani per un altro, non riesce a riunirsi e a concludere. Per sapere insomma che cosa impedisce che i ricercatori possano iniziare i loro lavori di sistemazione fin da oggi visto che si tratta di un accordo tra due Enti di Stato da tutti voluto, per lo meno ufficialmente, e dato che non si fanno, nè da una parte nè dall'altra, questioni di prezzo del terreno.

Si chiede inoltre di sapere se il Governo non considera che sia giunto il momento di rivedere le funzioni e i compiti della Mostra d'Oltremare dopo decenni di vita assurda, di costante *deficit* di bilancio (che è già costato parecchi miliardi allo Stato) e di pratica inutilizzazione; se non sia il caso inoltre, pur non sottovalutando il vantaggio offerto da questi sacrifici e cioè l'aver tenuto unito e in piedi un complesso ricco di verde e di strutture sportive e culturali ad ogni

istante minacciato dalla furia aggressiva della speculazione edilizia, di rivederne le basi giuridiche al fine di poterne fare uno strumento utile allo sviluppo delle attrezzature universitarie in generale e della ricerca scientifica in particolare.

Si chiede in fine di sapere che cosa il Governo intende fare di concreto e di urgente perchè tale occasione non sia perduta e la città di Napoli, da un lato, e la ricerca scientifica, dall'altro, possano trarne ogni possibile vantaggio. (1633)

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ritenga legittima e corretta l'iniziativa adottata dalla Federmutue di anticipare le elezioni dei Consigli direttivi delle mutue comunali coltivatori diretti in numerosi comuni delle provincie campane, mentre sono in discussione presso la Commissione Lavoro del Senato tre disegni di legge di iniziativa parlamentare — PSI, PSIUP e PCI — per la riforma delle norme che disciplinano dette elezioni;

se non ritenga di intervenire, valendosi dei poteri che la legge assegna al Ministro del lavoro, perchè siano comunque rinviate le elezioni già convocate sino alla conclusione dell'esame delle proposte di riforma elettorale. (1634)

BERTOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di pubblicare, con la massima urgenza, il decreto ministeriale che, ai sensi della legge 19 febbraio 1965, n. 28, deve rendere pubblicamente note le determinazioni assunte dal CIR, il 18 ottobre 1966, in ordine alla restituzione in favore della esportazione risiera per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1966 e quelle del 29 dicembre 1966 per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1967.

Poichè il ritardo della pubblicazione del predetto decreto ministeriale, impedendo di soddisfare le richieste, particolarmente

intense avanzate dai Paesi esteri per il nostro riso durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ha recato grave danno alla economia nazionale, l'interrogante desidera conoscere i motivi del ritardo stesso.

Desidera altresì conoscere se il Ministro delle finanze non ritenga opportuno prendere delle iniziative, anche legislative, che valgano ad eliminare ogni ostacolo e ogni motivo di futuro ritardo e a tranquillizzare gli agricoltori e gli operatori economici circa la tempestività dell'emanazione dei provvedimenti normativi in merito all'esportazione del riso italiano. (1635)

CONTE, KUNTZE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che in sede di sedute del Consiglio comunale di Margherita di Savoia sono stati denunciati i seguenti fatti:

a) il signor Antonio Di Lecce, alla epoca come ora sindaco di quel Comune, in data 17 novembre 1950, con atto di repertorio n. 79, aggiudicò al signor Conversa Michele, che dichiarò di agire in nome e per conto di persona da nominare, il lotto n. 7 di terreno comunale, dell'estensione di mq. 227,50, sito in via Africa Orientale;

b) il successivo giorno 18 novembre 1950, come risulta dal verbale repertorio n. 84, innanzi a Russo Luen, a ciò delegato dal Sindaco, comparivano il detto Conversa e il Sindaco Di Lecce; il Conversa dichiarava di aver agito in nome e per conto dello stesso Sindaco Di Lecce, cui in conseguenza restò definitivamente aggiudicato il lotto di cui sopra;

c) i lotti in via Africa Orientale furono venduti in base a delibera n. 19 del 16 giugno 1950, che, fra l'altro, prevedeva l'obbligo, da parte degli acquirenti, di esecuzione della costruzione entro due anni dal perfezionamento del contratto, prevedendo una penale di lire 1.000 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto del Comune di rescindere il contratto, incamerando le multe, tra-

scorsi invano altri 6 mesi, la costruzione a proprie spese della fogna nera e del marciapiedi, eccetera; ancora oggi diversi acquirenti non hanno adempiuto ai loro obblighi contrattuali, senza che il Comune, malgrado ripetuti inviti da parte di consiglieri comunali, abbia iniziato alcuna azione;

d) alcuni degli acquirenti di tali lotti hanno occupato abusivamente l'area retrostante ad essi, recintandola e destinandola a verde privato, distraendola dall'uso a cui era destinata, e cioè alla costruzione di una strada, senza aver pagato alcun corrispettivo al Comune;

2) se di fronte a tali gravissimi fatti, che configurano illeciti amministrativi e anche penali, il Ministro non intenda intervenire, ed in qual modo, sia per ottenere l'annullamento degli atti illeciti, sia perchè gli eventuali reati siano denunciati alla Magistratura. (1636)

MESSERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

1) in base a quali poteri il Ministro della difesa, onorevole Tremelloni, abbia convocato, il 14 ottobre 1966, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dottor Egidio Ortona, per impartirgli l'ordine perentorio (dal dott. Ortona servilmente eseguito) di telegrafare ad un Ambasciatore della Repubblica, istruzioni intese a dare sfogo a suoi personali, meschini risentimenti, per altro fondati su informazioni tendenziose, inesatte e risibili;

2) poichè è risultato che le predette notizie, pervenute al ministro Tremelloni hanno trovato fonte in una segnalazione intesa di grottesche fabulazioni, costruita da collaboratori del SID (Servizio Informazioni Difesa), Ufficio che è alle dipendenze del Ministro della difesa: se sia lecito a quest'ultimo impiegare il personale di tale Servizio (che dovrebbe occuparsi del suo compito di istituto, articolato in una sfera delicatissima per la difesa del Paese) nella raccolta

di pattume informativo da utilizzare per manipolazioni e manovre diffamatorie;

3) se sia ammissibile che in alcuni settori del « Servizio Informazioni Difesa » (che è diretto da un Ufficiale generale di alte qualità morali e professionali, con il quale lavorano, condividendone il vigile impegno e lo slancio patriottico, Ufficiali e Sottufficiali delle Forze armate, che, per la loro abnegazione e lo scrupolo nell'adempimento del dovere, meritano di essere additati alla riconoscenza della Nazione) permangano arroccati ignobili sicofanti, pronti a raccattare, dal liquame di tutti gli angiporti, notizie false che ammanniscono, con parvenza di veridicità, ad un Ministro il quale, accogliendole, non solo le omologa ma le fa sue fino a servirsene come motivo di gaglioffe istruzioni ad Ambasciatori d'Italia all'estero;

4) se l'onorevole Tremelloni, così operando, non esponga al discredito Servizi essenziali del Dicastero di cui è titolare — Ministero che è preposto alla guida delle Forze Armate, che rappresentano per il Paese un raro patrimonio costellato di luminose tradizioni — così come ha esposto al ridicolo la diplomazia italiana, sospinta dalla sua richiesta a svolgere un passo ufficiale fondato su fabulazioni;

5) se possa essere consentito, ad un Ministro della Repubblica italiana, di violare la lettera e lo spirito della Costituzione, per quanto attiene alla libertà dei cittadini, accettando ed introitando (e dando fede e sigillo di autorità al loro assurdo contenuto) documenti che presuppongono metodi di bassa polizia e pedinamenti di cittadini italiani all'estero, svolti da squallidi figuranti, della cui azione il Ministero stesso — come nel caso che si denuncia — assume la paternità. (1637)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

CASSESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che l'organico degli agen-

ti di custodia addetti al carcere di Poggioreale (Napoli) è di 450 unità;

che delle predette unità ben 104 sono distaccate presso enti od a disposizione di persone;

che tale stato di cose si risolve in danno costante per i soli agenti impegnati nel servizio, i quali non possono fruire dell'intero periodo di licenza, nè del riposo settimanale, al punto addirittura che i giorni di malattia sono sottratti dalla licenza ordinaria,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare per il rientro in servizio effettivo del maggior numero di agenti distaccati e per la normalizzazione dei turni di riposo e di licenza del personale effettivamente impegnato. (5688)

TORTORA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali iniziative concrete intende adottare per risolvere i gravi problemi sottolineati dalla agitazione legittima degli studenti dell'Istituto superiore di educazione fisica.

Si rende infatti indilazionabile per ragioni di palese equità l'adozione di una disciplina definitiva dei corsi di studio che consenta il conseguimento della laurea a livello universitario, nonchè, per ciò che concerne l'Istituto superiore di educazione fisica, provvedimenti per dotarlo di attrezzature adeguate ed alloggi per gli studenti come stabilito dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, articolo 26. (5689)

PIASENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale sia per essere l'esito dell'istanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio — fatta propria dal Ministero dell'interno — tendente ad ottenere un opportuno aumento del contributo annuo dello Stato; contributo la cui entità attuale non può certo apparire adeguata agli oneri connessi con l'assistenza ad una massa di oltre 60.000 invalidi e congiunti di Caduti, tendente fatal-

mente ad incrementarsi ogni anno; assistenza tanto più necessaria nei periodi di tempo — spesso lunghi — intercorrenti fra il decesso, o la mutilazione e la fruizione del trattamento pensionistico. (5690)

PACE, NENCIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il numero degli agenti di pubblica sicurezza dislocati a svolgere in Roma azione di Polizia giudiziaria, e quale il numero di essi distolto da tale impiego per mansioni non d'istituto e non strettamente attinenti alla esecuzione del servizio. (5691)

PACE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere come intende ovviare al cronico persistente ritardo del treno accelerato ET/860 Roma-Pescara in partenza alle ore 11 da Termini, che ignora il puntuale arrivo a Pescara segnato in orario alle 16,03, con scontento e pregiudizio degli utenti i quali perdono le coincidenze previste per il prosieguo ai luoghi di destinazione (per Termoli-Foggia ET/713 in partenza ore 16,08); per conoscere se ove il rispetto della tabella orario sia inibito dal traffico viaggiatori, dallo stato delle automotrici, dalle coincidenze talvolta irrazionalmente attuate non ritenga opportuno correggere le tabelle orario, garantendo almeno la possibilità di usufruire del treno Termoli-Foggia, senza essere costretti ad attendere varie ore in attesa di altro treno. (5692)

PACE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano di prontamente intervenire, nei settori di propria competenza, con adeguati stanziamenti, per le opere di restauro e di manutenzione dei più importanti monumenti di Lanciano, in provincia di Chieti, alcuni

dei quali versano in abbandono di qualsiasi cura, minacciati da manomissioni irreparabili di private iniziative.

La Soprintendenza alle belle arti dell'Aquila ha vincolato a tutela 54 monumenti di interesse storico-artistico.

In questo quadro, urge l'impiego dei 50 milioni già da tempo stanziati o promessi, ma mai erogati, per il restauro della chiesa di Santa Maria Maggiore: insigne monumento dell'arte gotico-borgognona del secolo XIII. (5693)

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che il Consorzio di bonifica della media Valle del Neto e gli altri della provincia di Catanzaro da anni non pagano agli interessati le indennità di occupazione;

più particolarmente se e come intende intervenire perchè vengano corrisposte a Pugliese Tommaso fu Antonio e figli Raffaele e Francesco da Rocca Bernarda le indennità di occupazione dovute loro dal 1958 in poi e per le quali vi è stato un solo pagamento nel 1961. (5694)

CARUBIA, MAMMUCARI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno dato luogo alla concessione ed al rinnovo, per oltre 15 anni, della gestione del « Diurno della stazione Termini di Roma » per trattativa privata e non per asta pubblica e per un canone annuo di appena tre milioni di lire, ove si consideri — oltre che il volume degli affari — la vastità dei locali messi a disposizione del gestore.

Per sapere quali controlli abbiano esercitato gli organi dei Ministeri interessati per il rispetto delle clausole contrattuali specie in ordine ai rapporti di lavoro fra il gestore e i lavoratori dipendenti, oltre che per inadempienze, che sembra sussistano, per sub-

affittanze di locali inventariati nel contratto di gestione.

Per conoscere, infine, se l'inosservanza dei contratti collettivi di lavoro per le varie categorie di dipendenti e le infrazioni alla legislazione sulle assicurazioni sociali costituiscono motivi di decadenza della concessione. (5695)

CHIARIELLO, D'ERRICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende intervenire con urgenza perchè la richiesta della Società autostrade meridionali per il raddoppio dell'Autostrada Napoli-Pompei-Castellammare con tutti i necessari collegamenti venga accolta senza ulteriori indugi.

Va rilevato che detto tratto autostradale ha il più alto indice di frequenza veicolare in Italia, per cui non solo i tempi di marcia sono, allo stato, enormemente rallentati, ma il numero di incidenti è notevolmente aumentato, tanto che si è data disposizione per imporre il limite di velocità di 90 Km. Va inoltre aggiunto che tutta la somma occorrente, prevista in 20 miliardi, è stata già messa a disposizione da parte della Società concessionaria per cui una tale somma, se non rapidamente utilizzata, non solo subirebbe l'inevitabile usura del tempo, ma potrebbe essere stornata verso altre destinazioni.

Un lavoro di tanta importanza, oltre agli immensi vantaggi che recherebbe al traffico commerciale e turistico della zona e di tutta l'adiacente penisola sorrentina, servirebbe anche a dare lavoro alle maestranze napoletane, soprattutto nel campo edile, in permanente stato di disoccupazione. (5696)

Annunzio di ritiro di mozioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di mozioni ritirate dai presentatori.

CARELLI, Segretario:

n. 28 del senatore Deriu ed altri.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 26 gennaio 1967

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (1837).

2. Condono di sanzioni disciplinari (1798).

3. TOMASSINI ed altri. — Condono di sanzioni disciplinari (1608-Urgenza).

4. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

5. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

548^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

25 GENNAIO 1967

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Discussione della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (*Doc.* 123).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

La seduta è tolta (*ore* 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari